

ISTITUTO AVVENTISTA DI CULTURA BIBLICA
FACOLTÀ DI TEOLOGIA
Villa Aurora, Firenze



Tesi di laurea specialistica in teologia
Indirizzo "Religione, Diritti e Società"

*“La Fondazione Adventum (1994-2004): una
risposta al fenomeno usura in Italia”*

AA. 2011-2012

Ambito disciplinare

Storia della Chiesa Avventista

Relatore: Prof. Tiziano Rimoldi

Candidato: Elisa Gravante

Sommario

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I - L'USURA, DALL'ANTICHITÀ AI NOSTRI GIORNI. CENNI STORICI.....	6
Il Codice di Hammurabi	6
La Bibbia	6
Roma antica	10
Tommaso d'Aquino e la Scolastica	15
Tentativi di soluzione del problema dell'usura	17
L'influenza protestante nella nascita del capitalismo.....	19
La modernità	21
CAPITOLO II - L'USURA NELL'ATTUALE REALTÀ ITALIANA.....	24
Il fenomeno.....	24
Le cause dell'usura	26
Le responsabilità del sistema bancario.....	28
Come si sviluppa il rapporto con l'usura	31
Tipologia dell'usuraio.....	33
Tipologia dell'usurato	36
Conseguenze per l'usurato	38
CAPITOLO III - L'IMPEGNO SOCIALE DELLA CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO E LA NASCITA DELLA FONDAZIONE ADVENTUM ONLUS	40
Parte 1 - L'impegno sociale della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.....	40
La missione della Chiesa	40
L'intesa con lo Stato.....	47
Parte 2 - La nascita della Fondazione Adventum ONLUS	50
Il contesto	50
La nascita della Fondazione e i fondi ministeriali	55
Struttura della Fondazione	58
Attività della Fondazione: tipi di intervento	59
Statistiche elaborate dopo dieci anni di attività'	64
CONCLUSIONI	66
A che punto è la lotta all'usura in Italia?	66
Promuovere una cultura antidebito	68
Un contributo originale.....	70
APPENDICE	72
Comunicato stampa.....	73
Atto di costituzione della Fondazione.....	74
Statuto della Fondazione.....	84
Decreto del Ministero dell'Interno in erezione a ente morale.....	88
Intesa della Chiesa Avventista con lo Stato.....	89
Guida all'attività d'ascolto, alla preparazione della pratica e alla delibera della commissione per la concessione dei prestiti	98
Logo della Fondazione.....	100
Scheda Telecom.....	100
BIBLIOGRAFIA	100

INTRODUZIONE

La Chiesa avventista, ritenendo che l'impegno per il bene dell'uomo sia uno dei principali doveri di coloro che professano la fede in Cristo, sin dalla sua nascita a metà del XIX secolo, si è interessata con particolare energia di alcuni problemi molto sentiti nella società americana, come ad esempio la lotta all'alcolismo e al tabagismo, vere e proprie piaghe sociali allora come adesso, e più recentemente al soccorso, alla cooperazione e allo sviluppo.

Non deve pertanto stupire che la Chiesa avventista abbia deciso di intervenire in Italia dando vita alla Fondazione Adventum per combattere nei limiti del possibile il fenomeno dell'usura. Essa è stata fondata nel periodo in cui il fenomeno dell'usura, nella realtà italiana, era posto all'attenzione della pubblica opinione a causa di una serie di eventi tragici che vedevano coinvolti uomini e donne che hanno visto andare in pezzi la loro vita, fino ad arrivare al suicidio, perché incapaci di fare fronte ai debiti contratti con gli usurai. Di fronte a queste scene drammatiche la Chiesa avventista si era chiesta in che maniera poteva essere d'aiuto a persone che affrontavano simili problemi. Da questo interrogativo nasce l'idea della Fondazione Adventum.

Il percorso che abbiamo seguito parte però da più lontano, passando innanzitutto da un'analisi del fenomeno dell'usura a livello storico, cominciando ad esaminare i primi documenti rinvenibili che trattano di usura, quali il Codice di Hammurabi, la Bibbia, i testi dei filosofi greci, le leggi romane, le disposizioni del cristianesimo e i successivi mutamenti che hanno interessato l'usura nell'arco della storia.

In questa esplorazione storica abbiamo potuto constatare che ad influenzare le condizioni morali nei riguardi dell'usura ha avuto un notevole peso il pensiero religioso, a partire dallo sviluppo del cristianesimo fino alla redazione della dottrina cattolica e poi anche in seguito allo sviluppo del protestantesimo.

Inoltre non possiamo sottovalutare l'importanza della gestione del denaro sia nell'ambito pubblico che in quello privato, visto che le esperienze del passato storico raccontano che dalla capacità di una sana gestione economica, ad ogni livello, può dipendere la serenità e la salute di una società.

Nel secondo capitolo della nostra tesi abbiamo dato delle possibili definizioni del fenomeno usura per il nostro tempo, tracciando le sue caratteristiche principali, elencando quali possono essere i vari fattori di responsabilità e le generali cause che portano le persone a rendersi schiave di questo illecito mercato di denaro. Si è

constatato che il fenomeno usura non nasce quasi mai soltanto da un problema di tipo economico, ma ingloba diversi aspetti della vita dell'individuo di qualsiasi classe sociale. E una volta che l'usura entra a far parte della vita dell'individuo, quest'ultimo ne viene coinvolto in ogni ambito: psicologico, sociale, familiare e morale. Nella maggior parte dei casi per porre fine a questo problema la vittima d'usura deve convincersi della necessità della denuncia.

Tra le cause principali di questo fenomeno vi è la tendenza, sviluppatasi negli ultimi decenni, al sovraindebitamento, a volte per gravi malattie, a volte per disoccupazione, per mancanza di liquidità (nei casi di chi possiede un'attività commerciale), a volte semplicemente per mantenere un tenore di vita superiore alle proprie possibilità. Talvolta le vittime di usura sono persone deboli sul piano psicologico e hanno bisogno di una tutela sociale. In genere chi si trova sotto usura si considera un fallito, un incapace. Questo problema ha implicazioni psicologiche notevoli. La denuncia penale può essere l'occasione per recuperare la fiducia nelle proprie capacità.

Nel terzo capitolo del nostro lavoro, abbiamo cercato di tracciare una breve descrizione della missione della Chiesa Avventista. Essa si propone gli obiettivi della predicazione del Vangelo, dell'educazione e dell'impegno a favore della salute. Questi tre obiettivi interessano l'essere umano nella sua totalità: fisica, spirituale e morale. Per questa ragione la Chiesa Avventista in diverse parti del mondo si è impegnata ad istituire scuole e ospedali. Nel 1984 ha costituito anche un'agenzia (ADRA) per lo sviluppo delle popolazioni disagiate e per il soccorso agli individui e alle comunità in caso di disastri, calamità e guerre.

Nel territorio nazionale, grazie ai finanziamenti ricevuti dall'otto per mille, uno tra i vari progetti che la Chiesa Avventista ha voluto portare avanti è la prevenzione all'usura. Consapevole di non poter risolvere in maniera totale un fenomeno così radicato nella nostra società e nella storia dell'umanità, essa ha voluto comunque contribuire a dare un piccolo aiuto alle persone che non possono accedere ai prestiti bancari e di conseguenza rischiano di rivolgersi agli usurai. Per mezzo della Fondazione Adventum, che si presenta come intermediaria tra le banche e gli utenti, questi ultimi possono accedere ad un microprestito. La Fondazione Adventum rappresenta, per le persone a rischio di usura, la possibilità di accedere al prestito seguendo le vie della legalità. Essa si propone di essere uno strumento educativo nella gestione del denaro.

Questo ultimo capitolo è stato svolto in seguito ad un periodo di due mesi trascorso nella sede della Fondazione Adventum osservando il lavoro degli operatori, partecipando

insieme ad essi all'ascolto degli utenti, visualizzando la procedura da seguire per l'elaborazione delle pratiche e l'iter necessario per ottenere la concessione di un prestito, ed in seguito ad alcune visite all'Ambulatorio Antiusura.

CAPITOLO I - L'usura, dall'antichità ai nostri giorni. Cenni storici.

Le vicende storiche relative alla considerazione sociale e alla disciplina dell'usura appaiono significativamente influenzate dalle concezioni morali, giuridiche e socio-economiche «di contesto». Il problema della liceità dell'usura ha sempre interessato nel tempo filosofi, teologi e moralisti ed ha impegnato il lavoro dei legislatori di vari Paesi.

Il Codice di Hammurabi

Uno dei primi esempi di leggi che regolano il credito in tutti i suoi aspetti (il tasso, la base giuridica, le modalità del rimborso, le garanzie e il recupero) si può trovare nel Codice di Hammurabi. Promulgato verso il 1700 a.C. in Mesopotamia dal re babilonese da cui prende il nome, esso è una raccolta di norme, in parte consacrata alle controversie tra debitori e creditori. La Mesopotamia, all'epoca in cui il Codice fu elaborato, era dotata di un'agricoltura ricca e possedeva una vita economica intensa e fiorente. L'art. 71 del codice di Hammurabi è conosciuto come una delle prime leggi sull'usura e punisce con la perdita del credito il superamento dell'interesse fissato. Tutte le operazioni di credito devono essere oggetto di un contratto scritto su una tavoletta certificata da un funzionario.¹

La Bibbia

Nell'Antico Testamento diversi sono i brani dedicati all'usura. Tra i brani del Pentateuco che si pronunciano esplicitamente contro l'esazione dell'interesse vanno ricordati in particolare i seguenti:

- Esodo 22:25²: “Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse”;
- Levitico 25:35-37: “Se il tuo fratello ch'è presso di te è impoverito e i suoi mezzi vengono meno, tu lo sosterrai, anche se forestiero e avventizio, onde possa vivere presso di te. Non trarre da lui interesse, né utile; ma temi il tuo Dio, e viva il tuo fratello presso di te. Non gli darai il tuo danaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile”;

¹ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 33, 34.

² Salvo diversa indicazione, la versione della Bibbia utilizzata è la Nuova Riveduta.

- Deuteronomio 23:20-21: “Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello; affinché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano, nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Quando avrai fatto un voto all'Eterno, al tuo Dio, non tarderai ad adempirlo; poiché l'Eterno, il tuo Dio, te ne chiederebbe certamente conto, e tu saresti colpevole”.

Per il popolo d'Israele l'imposizione di un interesse, comune nel commercio e negli affari dell'Antico Oriente, non è permessa nel commercio con i connazionali poveri (Lv 25:36-38; Dt 23:20-21); essi prendono denaro in prestito non per finanziare imprese commerciali, ma per i loro bisogni urgenti. In tal modo si attua per Israele un ordine di vita che è e deve rimanere separato dal carattere dei popoli vicini, con la loro attività commerciale e finanziaria.³

L'usuraio è presentato dalla Bibbia come una persona senza scrupoli e senza pietà: egli è severamente condannato dalla società (Gm 15:10; Ez 22:12; Pr 28:8) e l'aumento della sua ricchezza è il risultato dello sfruttamento del povero.

“La radice in ebraico “nsk” (interesse) significa “mordere”: [...] essi assomiglia al morso di un serpente [...] una piccola ferita al piede di una persona che sul momento non s'accorge, ma poi ad un tratto il piede si gonfia e così tutto il corpo fino alla testa. La stessa cosa è l'interesse.”⁴

L'usura nella Bibbia è una trasgressione molto grave della legge morale, alla pari dell'idolatria e della rapina (Ez 18:5-9). I testi mettono l'accento sull'affronto che si fa a Dio prestando ad usura e sulla conseguenza della punizione divina: l'uomo iniquo perirà e il giusto che non si è macchiato d'usura vivrà. L'evitare questo peccato è posto come condizione per essere approvati dal Signore.⁵

È un tratto tipico dell'AT manifestare un'accentuata sensibilità verso il povero. Nella pericope di Es 22:16-31 vengono trattate le varie forme di oppressione verso il debole, il povero e lo straniero. Nel prestito tuttavia era ammissibile accettare un pegno come garanzia, ma il creditore era obbligato a restituire al povero il pegno nel momento in cui questi ne avesse bisogno (Es 22:26).

³ Cfr. NOTH M., *Esodo*, Paideia, Brescia 1977, p. 232.

⁴ CHILDS B.S., *Il libro dell'Esodo. Commentario critico teologico*, Piemme, Casale Monferrato 1995, p. 486.

⁵ *Dizionario enciclopedico di teologia morale*, a cura di ROSSI L. e VALSECCHI A., Paoline, Roma 1976, p. 1201.

Nel libro dei Proverbi 22:7, viene espressa l'idea che il prestito ha come proprio carattere quello di creare sudditanza: "Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta".

Analizzando altri testi biblici (Neemia 5:6-10; Salmi 14:5; 109:11; Geremia 15:10; Lv 25:35-37; 1 Sam 22:2; 2 Re 4:1.) non può esservi dubbio sul carattere assoluto del divieto fatto agli ebrei di praticare alcuna forma di usura, di denaro o d'altro, con una sola eccezione, la sentenza del Deuteronomio 23:19-20, la quale esplicitamente prevede che sia consentito prestare a interesse allo straniero: "Non farai al tuo prossimo prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualsiasi cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo prossimo, affinché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò cui metterai mano nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso".⁶

L'autorizzazione a praticare l'usura verso lo straniero, propria del Deuteronomio e del suo nazionalismo, non riguarda lo straniero dimorante in Israele, che viene indicato con la radice ebraica "ger", ma lo straniero che vive al di fuori di Israele, indicato con "nokri". Per il primo tipo di straniero l'AT ha molti riguardi.(Cfr. Dt 23:16-17; Lv 25:35).⁷

Il divieto di prendere interessi dai connazionali, noto del resto anche ad altri popoli, nasceva dalla coscienza di una fratellanza di sangue, ancora presente nei popoli antichi; bisogna anche ricordare l'alto tasso di interessi di quei tempi (tra il 20 e il 50%). Al tempo del Deuteronomio Israele era ancora una popolazione contadina, fungevano da venditori e commercianti solo gli stranieri; per questo motivo probabilmente i loro precetti non sollevavano nessuna obiezione contro la richiesta di interesse fatta a questi stranieri.⁸

La dottrina dell'usura dell'AT viene ripresa nel Nuovo Testamento nel testo del vangelo di Luca 6:34ss, che si riferisce all'interesse: "E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi". Il discepolo viene esortato a concedere prestiti, ma a farlo senza la speranza di riceverne ricompensa.

⁶ Cfr. RAGAZZINI G., RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, Clueb, Bologna 1995, pp. 19-21.

⁷ Cfr. LACONI M., *Deuteronomio*, Paoline, Roma 1981, p. 166.

⁸ Cfr. VON RAD G., *Deuteronomio*, Paideia, Brescia 1979, p. 165.

Un altro riferimento agli “interessi” lo troviamo nel vangelo secondo Matteo nella famosa parabola dei talenti (Matteo 25:14-28) dove si racconta di un uomo che prima di partire per un viaggio, affida ai suoi servitori alcuni talenti, in quantità diversa per ogni servitore. Al suo ritorno il padrone elogia due dei tre servi che sono stati capaci di mettere a frutto il capitale, mentre biasima e condanna il servo che restituisce l'unico talento che aveva ricevuto con queste parole: “dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri; al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse.”

Valutando sia i capitoli precedenti sia quelli successivi alla parabola evangelica, risulta evidente che Gesù non fa riferimento a interessi di tipo economico, in primo luogo perché la parabola ha la caratteristica di parlare in termini simbolici e non reali, ovvero utilizza un'immagine, in questo caso il denaro, per guidare i suoi ascoltatori alla comprensione di pensieri che mettono in relazione Dio e l'uomo.

Questo brano probabilmente voleva attirare l'attenzione sulla prontezza all'azione dei primi due servitori e della reazione contraria del terzo servitore che per paura del suo padrone nasconde il denaro. L'intento di Gesù potrebbe essere quello di voler stimolare i suoi ascoltatori a portare frutto in merito ai doni ricevuti dall'Alto.⁹

La Grecia antica

Nella Grecia del V sec. a.C. , il prestito commerciale è un fattore di prosperità economica. Non troviamo però una legislazione atta a regolare l'interesse e a reprimere il fenomeno usurario: nel corso della sua storia, il prestito a interesse fu sempre ammesso anche con tassi elevati, fin quando la Grecia divenne provincia romana.

Il fatto che il credito abbia nel V e VI sec. a.C. un ruolo positivo e che esso sia generalmente accettato dalla popolazione e dalle autorità, non evita che sia condannato da filosofi come Platone e Aristotele. Le loro condanne saranno poi utilizzate dai teologi del Medioevo per elaborare la loro dottrina dell'usura. Per Platone, la moneta era un simbolo che doveva servire a facilitare gli scambi. Le opere in cui esprime un giudizio di biasimo per le pratiche usuarie sono *La Repubblica* e i *Dialoghi*.¹⁰

Nella sua *Repubblica*, Platone riteneva necessari solo i mestieri dell'agricoltore, del tessitore, del muratore, del cuoiaio e, solo in linea inferiore, il negoziante e il banchiere. Nessuno deve depositare denaro presso chi non è di sua fiducia, né darlo in

⁹ Cfr. HARRINGTON J.D., *Il vangelo di Matteo*, Elledici, Torino, 2005, pp. 314-317.

¹⁰ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo, cit.*, p. 39.

prestito per interesse: la legge, infatti, non obbliga chi ha ricevuto il prestito a pagare l'interesse o a restituire il capitale.¹¹

Aristotele porta avanti il pensiero platonico sulla moneta e sul guadagno. La moneta è una convenzione che ha come obiettivo principale quello di facilitare gli scambi, essa è per sua natura sterile, con l'usura invece prolifera, perciò è proprio per questo che fra tutte le attività sociali, la peggiore è quella di chi presta denaro, perché vuole trarre profitto da una cosa sterile come la moneta.¹²

Secondo Aristotele, il denaro si acquista per mezzo della violenza e con la violenza si perde. La felicità non consiste nel denaro e il denaro viene ricercato in ragione d'altro. Per cui, Aristotele arriva alla conclusione: "quella vita che si incentra nel denaro, è violenta. Le ricchezze stesse non sono ciò che chiamiamo bene, sono infatti utili e ricercate in vista d'altro".¹³

Roma antica

Nel IV sec. a.C., a causa del crescente utilizzo della moneta, il prestito ormai aveva mutato il suo oggetto (da derrate o sementi a denaro), assumendo una più lunga durata, e questo faceva sorgere il problema della tollerabilità della misura del tasso di interesse. La massa dei prestiti veniva contratta in natura (per i consumi e per la semina) e sfuggiva a ogni controllo e regolazione.¹⁴

Il diritto romano non trascura i contratti tra privati cittadini e la dottrina sostiene pienamente i diritti della proprietà, garantendo in modo soddisfacente la piena libertà di contrattazione. Nel IV sec. a. C., nell'epoca della Roma repubblicana la *Lex Genucia* (342 a.C.) pare abbia assolutamente vietato l'usura, ma agli usurai non mancò il mezzo di frodare la legge, e fra i vari sotterfugi ai quali ricorsero, è notevole quello di far figurare come contraente un latino o un alleato, non soggetto alle leggi romane. In generale si può affermare che il diritto romano offre tracce d'avversione nei confronti degli interessi, non però contro gli interessi in genere, ma solo contro quelli eccessivi.¹⁵

¹¹ Cfr. CAPONE D., *Profili dell'usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare*, Tesi di laurea discussa alla facoltà di Giurisprudenza di Napoli, ora in www.villaggioglobale.it, visitato il 08/06/2005.

¹² RAGAZZINI G., RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, cit., pp. 26, 27.

¹³ Cfr. CAPONE D., *Profili dell'usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Cit.*, in www.villaggioglobale.it

¹⁴ Cfr. voce *usura* in AA.VV., *Enciclopedia Europea*, vol. 11, Garzanti, Milano 1981, p. 672.

¹⁵ Cfr. voce *usura* in NOVO DIGESTO ITALIANO, vol. XII, Utet, Torino 1940, p. 802.

All'interno della legge che sta alla base del diritto romano, quella delle XII tavole, troviamo delle proposizioni di natura economica. Il popolo vittima delle guerre, sottoposto al carico dei debiti che lo espongono alla schiavitù, chiede la spartizione delle terre prese al nemico. Ma il senato patrizio vuole conservare per i suoi membri il monopolio di queste terre, tuttavia adotta una serie di misure di natura economica che impongono dei limiti ai tassi di interesse.¹⁶

Questi limiti non sono stati desunti direttamente nelle XII tavole, ma attraverso Tacito, il quale "tramanda una citazione di un frammento non pervenutoci di tale legge, secondo cui il tasso di interesse massimo era fissato con l'espressione *unciarum fenus* [...]. Il creditore che avesse esatto un tasso maggiore era condannato a restituire il quadruplo degli interessi percepiti al di sopra del tasso legale, cioè del 12%."¹⁷

Il *fenus unciarum*, che individua nella dodicesima parte del capitale il limite degli interessi, quindi si attesta sul 12% annuo (1% al mese).

L'impero cristianizzato combatte l'usura, e cerca di limitare il più possibile il tasso degli interessi. Con gli imperatori Costantino e Giustiniano si arriva a porre in essere una regolamentazione che fissa il livello di interesse da percepire a seconda della natura del mutuo, del mutuatario e del mutuante. Si stabilisce che il diritto a percepire interesse debba essere specificatamente stipulato, quindi viene tutelato il mutuatario debole e anche perseguito il mutuante esoso cui viene inflitta una pena pecuniaria.¹⁸

Il codice giustiniano del 529 sarà il primo importante *corpus* giuridico che, con una certa preoccupazione moralizzatrice, appare come una risposta parziale ai gravi problemi di ordine sociale generati dall'usura. Giustiniano fissò l'interesse all'8% nel mutuo tra i commercianti o gli industriali, al 4% per gli *illustres*, al 4% o 1/6 per l'agricoltore, l'interesse massimo fu portato al 12%.¹⁹

Il progressivo sgretolamento dell'impero romano d'Occidente e la conseguente frammentazione dei territori, fanno regredire rapidamente le attività produttive, relegando le popolazioni a livelli di mera sussistenza. Alla quasi inesistente autorità civile si contrappone quella ecclesiastica che acquista sempre più forza divenendo punto di riferimento non solo morale ma anche politico.²⁰

¹⁶ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo*, cit., p. 41.

¹⁷ NUCCIO O., *Il pensiero economico italiano*, vol. I, Gallizzi, Sassari 1992, p. 385.

¹⁸ Cfr. MARTUCCI I., "Usura: moltiplicatore del circuito criminale" in *Economia, società e istituzioni*, Anno XII/ n. 2 Maggio - Agosto 2000, p. 201.

¹⁹ Cfr. voce *usura* in NOVO DIGESTO ITALIANO, cit., p. 802.

²⁰ MARTUCCI I., "Usura: moltiplicatore del circuito criminale", cit., p. 201

Il Medioevo

Il Medioevo è segnato dal potere della Chiesa, che tende a regolamentare la morale in molti aspetti della vita; essa ha nei confronti dell'usura un atteggiamento fortemente repressivo.

Nella Chiesa d'Occidente tra i padri che trattarono il problema dell'usura ricordiamo Ambrogio (339- 397 ca), Girolamo (347-420 ca) e Agostino (354-430 ca). Ambrogio dedicò una serie di prediche a dipingere il male dell'usura, descrivendo la miseria in cui i debitori sono ridotti dai loro creditori; qualunque cosa aggiunta al debito di capitale è usura. Girolamo sottolinea che l'usura non si pratica soltanto con il denaro ma anche con qualsiasi altro genere di proprietà. Agostino insegnava che qualsiasi cosa avuta per usura doveva essere restituita. Da ciò, in seguito, prese vigore la norma: "il peccato non è perdonato se quanto fu preso non è restituito." Anche in Oriente, vennero prese posizioni dure nei confronti dell'usura da parte dei padri greci.²¹

Anche i concili si occuparono di usura. La prima restrizione al fenomeno usura apparve nel IV secolo, nei canoni dei concili di Elvira (verso il 300) e di Nicea (325) che proibirono ai chierici di prestare ad interesse sotto pena di deposizione. I padri della Chiesa estesero questa proibizione ai laici adattando il principio ebraico ai cristiani (San Girolamo), continuando comunque ad autorizzare l'usura con i nemici. Il divieto di esercitare l'usura, circoscritto dapprima agli ecclesiastici, fu esteso ai secolari da papa Leone Magno. Una sua lettera servì da pietra angolare alla legislazione canonica della materia (444) e il Concilio di Clichy (626) cominciò a diffondere questa condanna. Fino all'XI secolo, la dottrina rimase invariata poiché l'uso della moneta e la domanda di credito restarono poco importanti, ma lo sviluppo economico dell'XI e XII secolo resero necessario una modifica alla proibizione fatta e al suo fondamento razionale attraverso il diritto canonico e scolastico nascente. I canonisti si scontrarono con la distinzione fra interessi illeciti e benefici leciti senza le quali le vendite o le transazioni fittizie restavano difficilmente accertabili.²²

Irnerio, giureconsulto vissuto tra la seconda metà del secolo XI e gli inizi del XII, dedicandosi allo studio del *Corpus Iuris Civilis* e dando avvio alla formazione di una scienza giuridica autonoma, si occupò anche di usura e affermò la liceità dell'interesse su prestito precisando che il contratto di mutuo non fa acquisire la proprietà del bene

²¹ Cfr. *Dizionario enciclopedico di teologia morale, cit.*, p. 1202.

²² Cfr. AA.VV., voce *usura* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, Città Nuova, Roma 1999, p. 2003.

prestato, ma solo il suo uso e, pertanto, colui che adopera deve pagarne il prezzo, cioè l'interesse.²³

Il sorgere e il diffondersi dell'economia monetaria sono una minaccia per gli antichi valori cristiani. Sta per formarsi un nuovo sistema economico, che per avviarsi necessita di pratiche da sempre condannate dalla Chiesa.

Le classi sociali detentrici del potere nel passato stanno andando in rovina o sono oberate da debiti: il rialzo dei prezzi costringe i proprietari fondiari (vecchie abbazie, nobili del contado) a ricorrere ai nuovi ricchi, e gli Stati e i Comuni a ricorrere al credito. La Chiesa stessa è coinvolta in questo profondo e vasto movimento in quanto, per il suo carattere internazionale e l'estensione e la qualità dei suoi compiti e delle sue funzioni, ha più di ogni altro ente politico bisogno di sovvenzioni in denaro.

All'evoluzione economica che sposta il centro dell'attività dalla campagna alla città, corrisponde all'interno della Chiesa un'evoluzione politica; gli sviluppi dell'economia monetaria conducono ad uno sconvolgimento di poteri. La Chiesa è ricca di beni immobili e rimane anch'essa coinvolta dalla crisi del feudalesimo e dell'economia rurale. In tutta Europa cominciava il tempo degli uomini d'affari: "Il terzo Concilio Lateranense (1179) afferma che troppi uomini abbandonarono la loro condizione e il loro mestiere per diventare usurai ... l'attrazione dell'usura fa apparire la minaccia di un calo dell'occupazione delle terre, e con essa lo spettro delle carestie."²⁴

Inoltre la Chiesa teme i turbamenti nell'ordine sociale, e vede che questo spostamento di ruoli favoriva la miseria per alcuni; di qui il maggior argomento contro l'usura: il lavoro costituisce l'unica, vera sorgente di ricchezza. L'usura è un peccato: chi lo nega cade nell'eresia.

Tra i testi che si occupano del fenomeno usura, nel XII secolo troviamo il *Decreto* di Graziano (considerato il padre del diritto canonico)²⁵ e le *Sentenze* di Pier Lombardo, due monaci dell'Italia settentrionale. Essi elaborano la dottrina cristiana raccogliendo insieme le sentenze della Bibbia, quelle dei Padri, i canoni conciliari e le decretali dei papi. Il prestito è raccomandato dalla Bibbia, ma l'esigere più di quello che si è prestato è usura. Ogni prestito che dia interesse è un furto. Pier Lombardo mette l'usura fra le proibizioni del settimo comandamento biblico «non rubare» (Esodo 20:15).²⁶

²³ MARTUCCI I., "Usura: moltiplicatore del circuito criminale", *cit.*, p. 201

²⁴ LE GOFF J., *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Milano, Mondadori, 1992, p. 19.

²⁵ La sua opera, *Concordia Discordantium canonum*, è la prima base del *corpus* delle leggi della Chiesa; in essa troviamo ribadita la famosa definizione dell'usura: "tutto ciò che si esige in aggiunta al capitale è usura" (Cfr. RAGAZZINI G-RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, *cit.*, p. 47)

²⁶ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo*, *cit.*, p. 67.

La decretale *Consuluit* di Urbano III (1187), inserita nel *corpus* del diritto canonico, mostra chiaramente l'atteggiamento della Chiesa rispetto all'usura del XIII secolo:

- è usura tutto ciò che viene richiesto in cambio di un prestito oltre il prestito stesso;
- riscuotere un'usura è un peccato proibito dall'Antico e dal Nuovo testamento (Lc 6:34-35);
- la sola speranza di un bene in contraccambio che vada oltre il bene stesso è un peccato;
- le usure debbono essere integralmente restituite al loro legittimo possessore;
- prezzi più alti per la vendita a credito costituiscono usure implicite.²⁷

Sarebbe opportuno chiedersi a quale campo della scienza la dottrina dell'usura appartenesse, approfondita da teologi, come da canonisti e civilisti. I civilisti sono di fatto pieni di riverenza nei riguardi della chiesa.

Uno dei mezzi adoperati dalla Chiesa per la diffusione della sua posizione riguardo l'usura è rappresentato dalla predicazione; ne potremmo trovare degli esempi nei sermoni di Jacques De Vitry e Etienne de Bourbon, predicatori del XIII secolo.²⁸

Se fino al XIII secolo l'autorità civile si era mossa sulla stessa lunghezza d'onda di quella ecclesiastica, da allora in poi rivide le proprie posizioni legalizzando il credito commerciale e al consumo.

Così la Chiesa si ritrovò ad avere la necessità di adattarsi alle trasformazioni economiche in corso, pertanto si manifestò l'evolversi di alcune tendenze rituali espiatorie come il purgatorio²⁹, la confessione privata e la penitenza che diventarono i punti di riferimento di una contabilità dell'aldilà destinata a salvare dall'inferno i mercanti, gli usurai e i sostenitori del capitalismo nascente. L'usuraio che in punto di morte, si pentiva sinceramente restituendo il denaro, permetteva alla sua anima di andare in purgatorio. Resta comunque un dibattito acceso per la distinzione del profitto lecito da quello illecito e la loro definizione. Come poteva una religione, che tradizionalmente contrappone Dio al denaro, giustificare la ricchezza peraltro male accumulata?³⁰ Intanto la Chiesa aveva dato facoltà ai preti d'esimere i debitori dal pagare gli interessi, e anche di indurre gli usurai a rendere ai debitori le somme percepite come interessi sui mutui, oppure a farne donazione alla Chiesa stessa.

²⁷ LE GOFF J., *La borsa e la vita*, cit., p. 20.

²⁸ Cfr. voce *usura* in NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, vol. XX, Utet, Torino 1975, p. 372.

²⁹ Dante collocherà gli usurai nel terzo girone del settimo cerchio dell'inferno, condannati all'anonimato e ad una pioggia di fuoco (*Inferno*, XVII, 45-57).

Ogni contratto, ogni affare che procura un lucro non giustificato dal lavoro è usuraio; poco importa la natura dell'eccedente, sia che si tratti di denaro che di beni di consumo come vino, grano, olio, stoffa. Secondo i teologi del tempo il richiedente del prestito è un uomo nel bisogno e ciò che domanda, è un atto di misericordia; da qui l'evidente carattere di gratuità del prestito. D'altra parte l'usuraio sfrutta due beni che non gli appartengono: l'attività di colui che chiede il prestito e il tempo che appartiene solo a Dio. Tuttavia se vi era accordo sui principi generali, e cioè che il vantaggio procurato dal prestito di denaro o di derrate è usuraio, che l'usura è condannata dalle Sacre Scritture, dalla morale e dal diritto e che ogni condanna implicante l'usura è mortale per l'anima, al contrario la loro applicazione in campo pratico comportava tali difficoltà che per secoli formeranno oggetto di preoccupazione e di discussione da parte di papi, dottori in teologia e canonisti.³¹

Tommaso d'Aquino e la Scolastica

Con Tommaso d'Aquino e gli scolastici si riprenderà la filosofia aristotelica della sterilità del denaro, per cui tutti i guadagni che derivano da un prestito devono essere considerati usura.

Il discorso di Tommaso d'Aquino sull'usura diventò la chiave per interpretare le disposizioni canoniche contro l'usura, anche se il principio espresso nelle sue argomentazioni, cioè il fatto che il denaro non può essere fruttifero, lo troviamo già esposto chiaramente nei canonisti a lui anteriori, per esempio nel *Decretum Gratiani*.³²

In termini di morale, Tommaso osserva che l'usura discende dal vizio dell'avarizia ed è prodotto dall'avidità della sovrabbondanza dei beni temporali. L'eccedenza condannabile, ovvero l'usura, non consiste in un determinato guadagno convenzionale, ma è data dalla sua inutilità, dal fatto che eccede quanto è necessario alla vita dell'uomo. Al di sopra dell'utile, sia poco, sia molto, per la vita di quell'uomo, attore del negozio, si avrà l'inutile, vale a dire l'usura. Il teologo ritiene che le necessità della vita hanno un limite nel loro esaudimento, mentre l'usura in quanto avidità, non

³⁰ Cfr. LE GOFF J., *La borsa e la vita*, cit., pp. 4-9.

³¹ Cfr. voce *usura* in NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, cit., pp. 373, 374.

³² Cfr. DALLA MOLLE L., *Il contratto di cambio nei moralisti. Dal secolo XIII alla metà del secolo XVII*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1954.

consente limitazioni, procede all'infinito. Con l'usura viene fatto proprio ciò che è di altri. Tommaso distingue tra speculazione e guadagno. Il guadagno è buono e legittimo se viene ordinato ad un fine necessario e onesto, l'esistenza di questa intenzione rende lecito il negozio. Il commerciante deve ricercare il guadagno come stipendio del suo lavoro posto a beneficio della società. Tale disposizione interiore che legittima il guadagno deve esser dimostrata dall'utilizzo di esso ad esempio il sostentamento della propria famiglia o il procurare un'utilità pubblica.³³

Gli scolastici opposero dapprima il più rigido divieto ad ogni forma di prestito di denaro che comportasse anche il più tenue interesse, visto che si andavano rapidamente diffondendo quelli che oggi definiamo "prestiti al consumo", ossia quei prestiti che servivano alle classi povere per procurarsi i mezzi di prima necessità.³⁴

Mentre persisteva un divieto generico all'usura³⁵, il mutuo a interesse, sotto svariate forme, guadagnava terreno nei centri portuali e nelle città dell'interno in cui prosperava l'attività mercantile. Le stesse autorità civili presero iniziative per regolare e favorire il credito: nel Duecento, su molte piazze operavano "banchi feneratizi" che prestavano su pegno. Fu allora che toscani, lombardi ed ebrei presero a esercitare il credito su diverse piazze d'Europa, avendo ottenuto speciali deroghe e autorizzazioni da principi e da Comuni a cui prestavano somme ingenti, ottenendo fra l'altro di agire in condizioni di monopolio.³⁶

La Chiesa si era sostanzialmente occupata del credito al consumo come oggetto di usura; Tommaso esamina il caso della cessione temporanea di beni non fungibili (cioè che non si possono sostituire con beni dello stesso genere; ad esempio, invece, il denaro è un bene fungibile) e non consumabili, come ad esempio la locazione di un immobile, e, constatato che in simili ipotesi la proprietà non viene trasferita al cessionario (destinatario di una cessione), ammette che il cedente possa ricevere un compenso per l'uso del bene. Importante è anche il caso che riguarda la partecipazione ad attività commerciali o di impresa: colui che affida il suo denaro ad un mercante o ad un imprenditore in modo da formare una sorta di società non trasferisce a quello la proprietà del denaro, sicché può giustamente pretendere una parte del profitto che il

³³ D. CAPONE, *Profili dell'usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento*. Cit, in www.villaggioglobale.it, visitato il 08/06/2005.

³⁴ AA.VV., voce *usura* in *L'Enciclopedia*, vol. 20, Grandi Opere di Cultura UTET, La biblioteca di Repubblica, pp.320-322.

³⁵ Nei concili che vanno dal Laterano II (1139) al concilio di Vienna (1311), la condanna dell'usura sarà inasprita e si trasformerà di lì a poco, in vera e propria eresia.

³⁶ Cfr. voce *usura* in *Enciclopedia Europea*, cit, pp. 672, 673.

mercante o l'imprenditore abbiano a loro volta ricavato dalle operazioni effettuate con il denaro ricevuto, visto che si tratterebbe di «frutti» di una cosa propria³⁷.

La dottrina scolastica sviluppa l'idea che solamente in quattro casi il prestito diventa lecito: quando si subisce un danno, ad esempio un ritardo nel rimborso; quando prestando ci si priva di un investimento vantaggioso; nel caso di un servizio che accompagna il prestito; se l'esito dell'operazione risulta incerto.³⁸

L'interesse, in situazioni particolari, iniziava a trovare una sua giustificazione. La figura centrale, per questo radicale cambio di posizione, è quella del mercante che investe il denaro in una determinata operazione e che, a copertura di un eventuale «lucro cessante», ha titolo per pattuire interessi leciti rispondenti a criteri di equità.³⁹

Tentativi di soluzione del problema dell'usura

In una società dove i prestiti sono necessari per il prosperare della produzione e dei commerci, e talvolta per la sopravvivenza, condannare l'interesse significava semplicemente relegarlo alla clandestinità. I mercanti e i grossi imprenditori ricorrevano a ingegnosi artifici per mascherare l'interesse. Poi, progressivamente, venne chiarendosi la differenza tra i prestiti alla produzione e prestiti al consumo, pervenendo a giustificare l'interesse nei prestiti accordati a operatori economici, mentre continuava a essere riprovato il compenso pagato per i prestiti al consumo. Cominciarono così a delinearsi due mercati distinti: uno legale, che favorì lo sviluppo dei grandi banchieri e di un efficiente sistema creditizio; l'altro clandestino, nel quale si manifestavano gli abusi più odiosi.⁴⁰

Nel primo Medioevo il commercio nei paesi dell'Europa occidentale era per lo più in mano ai soli ebrei. Infatti a poco a poco agli ebrei venne proibito di svolgere le attività produttive e quindi loro non restava altro da fare, a fianco della medicina, che far rendere il denaro, oggetto che per il cristianesimo era privo di ogni fecondità. Gli ebrei non violavano le prescrizioni bibliche facendo prestiti ad individui o istituzioni che non facevano parte della loro comunità. I cristiani d'altronde non si occupavano di applicare

³⁷ Cfr. *Summa theologiae*, II, II, 78, 1 e 2.

³⁸ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo*, cit., pp. 75-78.

³⁹ ROSSI A., "Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana", in *L'usura, economia società e istituzioni. Una riflessione a più voci*, SEI, Torino 199, p.14.

⁴⁰ CNEL, "Osservatorio socio-economico sulla criminalità", MINISTERO DELL'INTERNO, *Manuale di difesa contro l'usura e l'estorsione*, Edizione Daniele Adamo, Stampa rinascimento, Roma 2000, p. 8.

agli ebrei la condanna essendo questa riservata alla sola comunità cristiana. Però allo stesso tempo l'ostilità della Chiesa verso l'ebraismo si inasprì, soprattutto nel XIII secolo. L'ebreo era disprezzato perché alla sua religione si attribuiva il deicidio, cioè egli era discendente degli uccisori di Cristo. La condizione degli ebrei nel mondo cristiano peggiorava. Il IV Concilio Lateranense (1215) decretò: "Volendo impedire che in questa materia i cristiani siano trattati in modo disumano dagli ebrei, stabiliamo [...] che, se con un qualunque pretesto degli ebrei abbiano richiesto a cristiani interessi gravosi ed eccessivi, sia proibito ogni commercio dei cristiani con loro, finché non abbiano dato soddisfazione".⁴¹

Così viene descritto il fenomeno da Saracini: "l'usuraio è di norma un ebreo, e la parola 'ebreo' acquista il significato di 'usuraio'. Gli ebrei prestano denaro un po' a tutti: ai governi per i loro eserciti e le loro funzioni, ai nobili per i loro lussi, ma anche alle classi più modeste, artigiani e contadini".⁴²

Lo stereotipo dell'ebreo usuraio e il marchio d'usura attribuito all'intero popolo ebraico a partire dai primi secoli dopo il Mille, a causa della loro esclusione da quasi tutte le attività economiche ad eccezione di quella del prestito ad interesse, hanno determinato e sviluppato le radici dell'antisemitismo moderno.⁴³

Oltre ai prestatori che esercitavano sulle piazze con autorizzazione da parte dei comuni, oltre ai prestiti operati dagli ebrei, l'espedito che sembrava più proficuo per porre rimedio a questo male della società, venne operato dall'ambiente religioso.

Verso la metà del XIII secolo alcuni ordini monastici in Italia, sia per garantire prestiti a buon mercato a chi ne aveva bisogno, sia per soppiantare i banchi tenuti da ebrei, idearono e fondarono i "Monti di Pietà".⁴⁴

Il primo Monte di Pietà nacque a Perugia nel 1462. Con i Monti di Pietà si esercitava credito garantito da pegno su beni mobili. Questi dovevano preservare i cristiani dal peccato di usura. All'origine della loro formazione c'è indubbiamente un profondo sentimento di carità cristiana ed un sincero amore verso i poveri.

I due ordini che si impegnarono maggiormente su questo fronte furono i Domenicani e i Francescani: i primi avrebbero voluto che tali forme di prestito fossero esenti da ogni interesse, mentre i secondi propendevano per l'applicazione di un modesto interesse che

⁴¹ Cfr. LE GOFF J., *La borsa e la vita*, cit., pp. 29-31.

⁴² SARACINI E., *Breve storia degli Ebrei e dell'Antisemitismo*, Milano, Mondadori, 1977, p. 36.

⁴³ www.villaggioglobale.it, il marchio dell'usura sugli ebrei, visitato il 08/06/2005.

⁴⁴ La locuzione traduce il latino *Mons pietatis*, significa monte, nel senso economico di "cumulo", fondo, adibito a beneficio dei bisognosi, per fini di "pietà", di misericordia (Cfr. RAGAZZINI G- RAGAZZINI M., cit., p. 109).

funzionasse da «compensazione» per le spese di gestione del monte. Prevalse l'idea dei francescani, per cui i Monti di pietà divennero una sorta di “banca dei poveri”, cioè un istituto di piccolo credito ai meno abbienti della società.

Nel 1579 la compagnia di San Paolo richiese al duca Emanuele Filiberto di Savoia l'autorizzazione a gestire il Monte di Pietà; il duca subordinò l'assenso ad una pronuncia del papa Gregorio XIII, il quale, con bolla papale, diede licenza ai confratelli della Compagnia di San Paolo di gestire il Monte Pegni, con la facoltà di richiedere, in corrispettivo del servizio reso, un interesse che coprisse le spese gestionali, fissato nella misura del 2% annuo.⁴⁵

La Chiesa si rese conto della necessità di istituzionalizzare il Monte di Pietà infatti: “Al V Concilio Lateranense del 1512, c'era stata l'approvazione definitiva dell'istituto, non più ora creazione francescana, ma una gestione ecclesiastica e papale”.⁴⁶

L'influenza protestante nella nascita del capitalismo

Nel Cinquecento, le grandi scoperte geografiche danno nuovo impulso alle attività economiche e commerciali; d'altronde questa è un'epoca che vede comparire sulla scena europea anche il protestantesimo, la cui etica si ritiene abbia avuto considerevole influsso sullo sviluppo capitalistico.⁴⁷

Lutero inizialmente ribadisce, alla maniera dei padri della Chiesa e dei papi, che il prestito deve essere gratuito. Ma negli anni successivi si può notare un certo cambiamento nelle sue posizioni: Lutero inizia a fare una distinzione tra il prestito ad un tasso di interesse ragionevole e uno esoso.⁴⁸

Con Calvin ci veniamo a trovare di fronte ad una “trasmutazione di valori”. Demolendo l'esegesi deuteronomica ereditata dal passato, Calvin si allontana dalla morale medievale. Egli rifiuta il concetto aristotelico della sterilità del denaro, fonte poi della patristica e della scolastica.

Calvin sostiene che le scritture proibiscono l'usura eccessiva, cioè quella richiesta alla gente stretta dal bisogno. Il testo del vangelo di Lc 6:35 “Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi”, è stato stravolto,

⁴⁵ ROSSI A., “Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana”, *cit.*, p. 15.

⁴⁶ Cfr. RAGAZZINI G. RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, *cit.*, p. 113.

⁴⁷ Cfr. WEBER M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze 1977, p. 15.

⁴⁸ Cfr. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo*, *cit.*, p. 93.

quando si è creduto che il Signore ci avesse qui comandato di prestare gratuitamente e senza alcuna speranza di guadagno. L'ordine di prestare senza richiesta di usura rientrava nelle esigenze pratiche ebraiche e non era una legge universale-spirituale. Altrimenti Dio non avrebbe permesso agli ebrei di prestare ad usura neanche ai gentili.⁴⁹ Si ammette che alcuni passi del Deuteronomio, che si riferiscono all'etica degli affari, rispecchiano un contesto di realtà sociali di un'epoca del tutto tramontata. Le esigenze della Ginevra del XVI secolo erano certamente diverse da quelle della società giudaica primitiva.

Calvino negava inoltre la sterilità del denaro, equiparandolo nella sua capacità produttiva ai benefici che si possono trarre dal campo e dalla casa, di conseguenza come non è peccato affittare una casa per denaro, così non è "l'usura" del denaro dato in prestito; il peccato si aveva solo nell'esagerazione. L'interesse non è altro che un compenso per l'uso del capitale. La disponibilità di Calvino ad ammettere un tasso variabile di interesse dimostra la sua conoscenza delle pressioni che si esercitano sul capitale in un mercato più o meno libero. Gli interessi etici tutelati da quell'antica proibizione potevano essere salvaguardati con altri mezzi. All'eliminazione da parte di Calvino di quelle barriere religiose all'avvio del capitalismo si aggiunge l'elaborazione di un'etica del lavoro che ne incoraggiò fortemente lo sviluppo. Il credente è chiamato a servire Dio nel mondo, in ogni sfera dell'esistenza terrena. Questo attribuì una nuova dignità e un significato elevato al lavoro.⁵⁰

Weber notò che, per quanto la società medievale tollerasse le attività di prestito ad interesse, queste erano però considerate generalmente contrarie alla morale. Invece con il sorgere del protestantesimo si verificò un nuovo atteggiamento nei confronti dell'accumulazione del capitale. Weber vide questo atteggiamento esemplarmente illustrato da alcuni autori calvinisti del XVII e XVIII secolo, come Benjamin Franklin, i cui scritti contenevano la raccomandazione dell'accumulo di capitale mediante l'impegno nel mondo, mentre condannavano il consumo superfluo: il capitale doveva essere incrementato, non sperperato. A condizione che i capitali non fossero ottenuti con mezzi inaccettabili, né sperperati in modo dissoluto, la produzione e l'accumulo di capitale erano esenti da ogni censura morale.⁵¹

⁴⁹ Cfr. NELSON B., *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Sansoni, Firenze 1967, pp. 109-110.

⁵⁰ Cfr. MC GRATH A.E., *Giovanni Calvino. Il riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Claudiana, Torino 1991, pp. 296-297.

⁵¹ Cfr. McGRATH A.E., *Giovanni Calvino, cit.*, pp. 286-288.

Nei paesi di tradizione cattolica la disputa sull'usura non cessò; anzi, essa trasse nuovo alimento dalla Controriforma, che ebbe il suo momento centrale nel Concilio di Trento.

Il richiamo all'ortodossia che deriva dal Concilio si traduce, per l'usura, nella consueta condanna e nella sua equiparazione ad una forma di furto, e quindi vietata dal settimo comandamento delle Sacre Scritture. La situazione, così determinatasi, consentì di assistere ad una sorta di "divaricazione del dibattito": da un lato, in Inghilterra e nei paesi dove l'influsso del pensiero protestante fu maggiormente avvertito, la tendenza era quella di non negare la liceità degli interessi; si discusse sulla necessità di contenere la loro entità. Dall'altro lato, nei paesi dove la Controriforma richiamava all'ortodossia cattolica, rimaneva, invece, aperta la controversia sull'usura, che restava fondata sostanzialmente sui tradizionali argomenti.

In ogni caso, l'influenza calvinista sul problema dell'accumulo del capitale e dell'interesse ebbe ripercussioni in ambito cattolico, dove iniziò l'attenuazione della fase repressiva. Furono dettate nuove norme derivanti, non tanto da un ripensamento dei principi morali e giuridici, quanto dall'esigenza di tener conto che parte del mondo protestante (in specie quello di ispirazione calvinista) si era pronunciata in senso favorevole al riconoscimento del prestito ad interesse. Si aggiunga anche che spesso la stessa Chiesa cattolica ricorreva all'indebitamento ed era costretta ad accettare la corresponsione di interessi compensativi.⁵²

Peraltro sarà solo il «secolo dei lumi» che, sotto l'influsso delle nuove idee, riuscirà a consentire il ribaltamento della posizione aristotelica della infruttuosità del denaro.⁵³

La modernità

Un punto fermo del magistero ecclesiastico sull'usura e sulle attività connesse fu l'enciclica *Vix pervenit* promulgata nel 1745 da Papa Benedetto XIV. L'enciclica non concerne solo l'usura ma anche gli altri guadagni ingiusti; si definisce il peccato di usura, si ribadisce quanto dichiarato nei concili precedenti, cioè che il mutuo è un contratto gratuito non oneroso, come del resto così lo riteneva anche il diritto romano. Papa Lambertini invita però i teologi e i canonisti a continuare a studiare tutte le

⁵² Cfr. voce *usura* in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, vol. XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 1149.

⁵³ ARMELISASSO F., *Aspetti problematici del delitto di usura*, Università degli studi di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza 2003, pp. 20-21 (Tesi non pubblicata).

questioni riguardanti l'usura e gli ingiusti guadagni, in special modo si raccomanda di non cadere nell'errore delle due posizioni estreme quelle cioè di considerare qualsiasi interesse proveniente dal denaro come usurario e quella invece, di ritenere immune dal peccato di usura qualunque guadagno.⁵⁴

Tuttavia, mentre nelle legislazioni statuali la repressione dell'usura andò scemando sino quasi a scomparire dalle normative penalistiche o a costituire un fenomeno da reprimere solo nei casi di manifesti e sproporzionati abusi, si deve invece dire che la legislazione canonica sino a tutto l'Ottocento rimase sostanzialmente fedele alla condanna del prestito ad interesse di danaro e di beni fungibili⁵⁵ pur consentendo eccezioni e riaprendo la discussione teorica sulla tolleranza del fenomeno, visto che esso era ammesso e regolato dalle leggi civili dei vari Stati.⁵⁶

Il diffondersi dei principi del libero scambio, nonché di quelli affermati dopo la Rivoluzione francese per il tramite del Codice napoleonico, produssero effetti anche nell'Italia dell'Ottocento, che in genere considerava l'usura un fatto penalmente illecito. Nel Regno di Sardegna, il reato di usura veniva abolito da una legge del 5 giugno del 1857, che abrogava l'articolo 517 del codice sardo: con tale legge, voluta da Cavour, convinto sostenitore di una politica liberoscambista, si proclamava la libertà di contrattare gli interessi convenzionali, così facendo si delineava l'idea poi seguita dal successivo codice penale sardo del 1859, che non prevederà più il delitto di usura. L'influsso del liberismo economico produrrà i suoi effetti sul codice penale unitario. Il codice penale Zanardelli che entrò in vigore il 1° gennaio 1890, infatti, non prevederà alcuna disposizione contro il fenomeno dell'usura. La depenalizzazione del delitto di usura operata dal codice Zanardelli non trovò solo consensi infatti prima che il codice Rocco del 1940 reintrodusse tale reato, vi furono numerosi tentativi di modificare la situazione normativa. Diversi disegni di legge miranti alla criminalizzazione dell'usura furono presentati, seppur senza esito, per iniziativa parlamentare o governativa.⁵⁷

Nell'ambito della legislazione canonica, nel codice di diritto canonico del 1917 l'usura è riprovata come condotta contraria al comandamento della carità e come espressione di avarizia, anche se nel canone 1543 si ammette che in un contratto di

⁵⁴ Cfr. DRIGANI A., *L'ingiusto guadagno*, Cooperativa Firenze 2000, Firenze 1997, p. 23.

⁵⁵ Sono **beni fungibili** quei beni che possono essere sostituiti indifferentemente con un altro, per qualità e quantità, in quanto non interessa avere proprio quel bene specifico, ma un bene dello stesso valore (http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28diritto%20Beni_fungibili_e_beni_infungibili il13/08/2010)

⁵⁶ Cfr. voce *usura* in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, *cit.*, p. 1149.

⁵⁷ Cfr. ARMELISSASSO F., *Aspetti problematici del delitto di usura*, *cit.*, pp. 22-25.

prestito possa essere preso in considerazione un interesse purché non immoderato e proporzionato al contratto. Quindi la riprovazione si sposta sulle modalità e sulle forme piuttosto che sull'essenza. Le misure repressive restano nel codice generiche ed indeterminate. L'applicazione della disciplina si compie caso per caso.⁵⁸

Nella codificazione canonica del 1983 scompare l'usura. Una disciplina indiretta può ricavarsi dal can. 1290 dove si rinvia "alle norme di diritto civile vigente nel territorio sui contratti e sui pagamenti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si prevede altro".

La Chiesa, sul piano giuridico positivo, non ritiene opportuno precisare autonomamente le condizioni che rendono ingiusto il profitto derivante di denaro, ritenendo che ogni pronunzia sull'usura debba farsi caso per caso, anche in considerazione delle attuali contingenze sociali ed economiche. Essa preferisce piuttosto orientare la riflessione e la riprovazione sulle cause di fondo dell'indebitamento e sull'esigenza di incidere nel temporale, nel tentativo di riconoscere ed evitare forme nuove di sfruttamento e di oppressione degli uomini e dei popoli.⁵⁹

⁵⁸ ROSSI A., "Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana", *cit.*, pp. 15-16.

⁵⁹ Cfr. voce *usura* in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, *cit.*, pp. 1150-1151.

CAPITOLO II - L'usura nell'attuale realtà italiana

Il fenomeno

Il fenomeno dell'usura sfugge, per sua natura, ad una precisa valutazione quantitativa. Una ricerca della Banca D'Italia stimava nel 1993, in oltre 300.000, le famiglie attratte dal mercato illegale del credito, con un valore dei prestiti vicino ai 4.000 miliardi di lire. Nel 2002 invece il Forum delle Associazioni antiusura ha sostenuto che fossero circa mezzo milione le persone in mano agli usurai o prossime a finirci. Infine nel 2003 secondo i dati del Sindacato nazionale antiusura e tutela dei consumatori (SNARP) sono state oltre un milione le vittime dell'usura.

L'allargamento dei consumi considerati essenziali e la maggiore incertezza sulla stabilità e certezza dei redditi hanno reso potenzialmente vulnerabili all'usura larghi strati della popolazione: da fenomeno individuale o legata ad una situazione di povertà, l'usura è oggi un fenomeno largamente esteso.⁶⁰

L'usura in Italia non è riconducibile soltanto ad un'area geografica particolare, ma è un fenomeno che si nasconde in posti insospettabili. Le regioni in Italia più colpite dal fenomeno sono: Campania (25%), Sicilia (17%), Lazio (16%), Calabria (7%), Lombardia (6%), Puglia (7%).⁶¹

Tuttavia, l'esistenza di un fenomeno sociale, nella nostra epoca, viene percepita solo se appare in televisione: se ciò fosse vero, bisognerebbe pensare che l'usura sia quasi scomparsa nell'Italia a partire almeno dal 2005.⁶² Quello che negli anni '92-98 era stato un tema fisso per la televisione e i giornali, oggi è un tema che riaffiora solo in casi estremi. La poca conoscenza del fenomeno è dovuta all'ovvia volontà degli usurai di

⁶⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Il rischio dell'usura nelle province italiane* (a cura di) L. Dalla Pellegrina, G. Macis, M. Manera, D. Masciandro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.(S.d.n.l.), p. VII.

⁶¹ CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA LEGALITA' E CRIMINALITA' ECONOMICA, *L'usura tra vecchi carnefici e nuovi mercati*, Confesercenti, Sos Impresa, Roma 26 luglio 2002, p. 115.

⁶² Al contrario, i dati forniti dalle associazioni di categoria confermano il ritorno dell'usura. Ad esempio, l'Osservatorio economico della Confesercenti Verona, grazie ad un sondaggio promosso tra 500 associati rivela infatti che i commercianti a conoscenza di casi di strozzinaggio sono saliti dal 4% del 2004 al 16% dei primi mesi del 2005. Le attività più a rischio sono gioiellerie, supermercati, negozi di calzature e antiquariato, tabaccherie e farmacie. Subito dopo vengono le rivendite di abbigliamento, telefonia ed elettrodomestici, i benzinai e i pubblici esercizi. "Nella maggior parte dei casi l'usuraio non è una finanziaria, come immaginavamo - spiega Maurizio Francescon, di Confesercenti Veneto - ma un singolo, che si presenta come un amico, pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà e nessuna banca vuole sostenere. Per questo motivo, dice l'"amico", lui è costretto a chiedere tassi di interesse più alti, che lo

occultare la natura illegale della loro attività, ma anche al particolare atteggiamento delle vittime d'usura, che comprende un misto di riservatezza, vergogna, impotenza e rassegnazione di fronte al problema in cui si trovano, poiché non si sentono di mostrare in pubblico il proprio fallimento.

Negli anni Novanta sono sensibilmente aumentati i finanziamenti erogati alle famiglie, alla piccola imprenditoria e agli artigiani, anche da parte di intermediari non bancari. Le famiglie, rispetto agli anni Ottanta, hanno progressivamente ridotto la propensione al risparmio e aumentato la tendenza all'indebitamento.⁶³

Nell'attuale contesto sociale occidentale, secondo S. Martello (giornalista), si verifica un prevalere di visioni antropocentriche, che orientano verso l'emersione di nuovi valori sociali, quali una perenne efficienza fisica ed economica, tanto declamata anche dai mass media. La cosiddetta globalizzazione impone una linea di pensiero che si traduce in una "esportazione in tutto il mondo di un sistema livellato di valori culturali, in certa misura appiattito sulla dimensione dell'uomo-consumatore".⁶⁴

L'usura è dunque una questione veramente complessa, che rispecchia le evidenti difficoltà dei nostri tempi. Essa investe congiuntamente l'economia reale e l'attività finanziaria e, soprattutto nelle regioni meridionali, costituisce una vera e propria piaga. Potremmo definire tecnicamente l'usura come un possibile sviluppo dell'indebitamento. Il "debito" viene generalmente visto come fattore positivo nell'assetto economico di una società e di una nazione. Consente di reperire onestamente e civilmente capitali necessari per progetti validi a fini industriali, commerciali, statali e internazionali. Rappresenta anche uno scopo essenziale del costituirsi e dell'organizzarsi degli stessi istituti di credito. Certamente esiste un debito sano, ma ci sono talvolta risvolti nascosti e dannosi nei prestiti, di differente natura e scopo, che, se concessi, aprono la via a indebitamenti nocivi del bene economico e della stessa persona.⁶⁵

tutelano dai rischi. L'incredibile è che spesso lo strozzino è realmente legato da una rapporto d'amicizia con la vittima". Notizia del 31/05/2005. Ora in H:\USURA\Confesercenti.htm, visitato il 22/06/2005.

⁶³ Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSARIO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, 1° Conferenza nazionale contro l'usura e l'estorsione, *L'interesse, l'usura, le banche*, in "", Intervento del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, Roma, 16 Gennaio 2001, p.8.

⁶⁴ MARTELLO S., *I fenomeni del sovraindebitamento e dell'usura. Brevi cenni giuridici e riflessioni sociali*, www.diritto.it/articoli/penale/martello 1, 14/ 06/ 2005.

⁶⁵ RASTRELLI M, GAETA S., *Usura. Per una cultura antidebito*, San Paolo, Milano 1998, pp. 35-38.

Le cause dell'usura

Da un'indagine effettuata dall'Eurispes nel 2000⁶⁶ su un campione di 432 persone vittime dell'usura (tra commercianti, lavoratori autonomi e disoccupati), è emerso che le cause principali del ricorso all'usuraio vanno dalle scadenze fiscali (per il 19,6% degli intervistati), a difficoltà economiche causate da malattie (per il 18,5%), al mancato pagamento di opere o beni (17,7%), ai ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione (9,2%). Non manca, poi, chi cade nella spirale dell'usura per colpa della riduzione della domanda del mercato (il 15,9%) o per avviare una nuova attività (l'11,4% del campione). In particolare i commercianti (30,4%) hanno attribuito il proprio disagio economico alla pressione fiscale, i lavoratori autonomi (23,8%) alla riduzione della domanda nel loro settore, i disoccupati (38%) a problemi di carattere sanitario. La stragrande maggioranza delle vittime dell'usura (84,1%) ha poi riferito di avere fatto ricorso allo strozzino solo dopo il rifiuto di una banca a concedere prestiti, una percentuale che sale al 93,5% per il campione residente nel centro Italia.

I. Martucci scrive: "Si sostiene che il fenomeno dell'usura sia generato dal cattivo funzionamento del mercato del credito... non si può disconoscere che questo fenomeno è grandemente cresciuto negli ultimi decenni grazie alla capacità di costituire esso stesso mezzo di riciclaggio e forma di penetrazione nelle economie attraverso l'acquisizione di attività produttive apparentemente legali da parte della criminalità organizzata, che, inquinando il sistema finanziario, rallenta il processo di crescita reale dell'economia".⁶⁷

La domanda crescente dei finanziamenti da parte dei privati è stata in larga parte respinta dai mediatori bancari, perché appariva insufficientemente garantita in base ai criteri di valutazione tradizionale. Nel vuoto che così si è creato è cresciuto il mercato clandestino del denaro. La criminalità organizzata è stata pronta a cogliere l'occasione. Alla base di una vicenda di usura, vi è quasi sempre un errore compiuto dalla vittima che, sebbene meriti comprensione, non può essere giustificata.

L'errore può manifestarsi in vari modi:

- nel basarsi solo sul denaro avuto in prestito da una banca (in qualunque attività economica occorre avere un capitale proprio da rischiare);

⁶⁶ Cfr. EURISPES, *Due milioni di famiglie e 120 mila commercianti nella morsa dell'usura*, 19/12/2000, ora in H:\USURA\VITA non profit online famiglie e 120 mila commercianti nella morsa dell'usura].htm, visitato il 21/06/2005.

⁶⁷ MARTUCCI I., *Usura: moltiplicatore del circuito criminale*, cit., p. 199.

- attraverso l'errore di valutazione di chi vuole sviluppare la propria attività in un settore o in un momento di crisi;
- attraverso una sopravvalutazione delle proprie capacità;
- nella incapacità a mantenere un rapporto equilibrato tra il proprio reddito e il tenore di vita;
- nella irresponsabilità verso i debiti assunti che alimenta un crescente e insostenibile indebitamento.⁶⁸

Secondo l'analisi fatta da M. Rastrelli, prete napoletano che fece nascere una tra le prime fondazioni antiusura, questo crimine ha una natura molteplice e composita, che si può descrivere in sette elementi, che qui sintetizziamo:

- Una componente antropologica: il cuore umano perverso.
- Una componente politica: ad esempio mediante l'eccessivo garantismo di cui godono di fatto i delinquenti. In Italia l'accertamento giudiziario ha decorsi ultradecennali. Sono state fatte leggi per concessione di prestiti, senza poi fare altre leggi necessarie per il buon fine di quei finanziamenti, e per il rientro dei prestiti.
- Una componente legale: il codice penale italiano fronteggia il furto più con il carcere, che con la confisca e la restituzione del profitto proveniente dal furto. La legalizzazione delle società finanziarie ha contribuito all'organizzazione dell'usura. Non ci si preoccupa mai di assicurare la sopravvivenza al fallito.
- Una componente amministrativa: sono necessari percorsi-labirinto di pratiche per il riconoscimento e la riscossione di precisi diritti finanziari.
- Una componente burocratica: il danno prodotto da personale bancario corrotto che, non concedendo il prestito bancario possibile, ha mandato il richiedente all'usuraio.
- Una componente consumistica: il costume consumistico spinge a credere che, se il denaro non si ha da reddito, lo si possa avere da debito. Di fatto la pubblicità e il marketing commerciale che traboccano dai mezzi di comunicazione sembrano essere riusciti a instillare nell'uomo d'oggi il comportamento riassunto nell'espressione: "fare il passo più lungo della gamba".⁶⁹

⁶⁸ COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI E SIMILARI, Sportello per la scuola e il volontariato, *Conoscere le mafie. Costruire la legalità*, XIII legislatura, Roma 2000, p. 80.

⁶⁹ Cfr. RASTRELLI M, GAETA S., *Usura. Per una cultura antidebito*, cit., pp. 11-14.

Le responsabilità del sistema bancario

“Strozzati dagli usurai. Perché ottenere un credito dalle banche è troppo difficile, o perché ci si trova ingabbiati nel tunnel delle procedure fallimentari. È l'Eurispes a fotografare questa piaga sociale, rilevando che in Italia circa 120 mila commercianti sono finiti nella morsa degli strozzini, insieme a quasi due milioni di famiglie. E dal 1995 al 1999, il terrore dei creditori ha spinto circa 600 italiani al suicidio.”⁷⁰

Le critiche al sistema bancario non vengono soltanto dai mass media o dalle associazioni di categoria, ma anche da ambienti universitari e giudiziari.

I prestiti usurari costituiscono una quota significativa del mercato dei prestiti e coinvolgono una serie di destinatari provenienti da diverse fasce di reddito e strati sociali. Si tratta per lo più di soggetti privi delle normali garanzie reali richieste dagli istituti di credito nei contratti di prestito, oppure di soggetti titolari di imprese che hanno una esposizione debitoria giudicata troppo rischiosa dalle banche, o ancora di imprenditori che hanno necessità di ottenere liquidità in tempi inferiori rispetto a quelli richiesti dal sistema del credito.⁷¹

Nel selezionare la clientela le banche reperiscono e valutano informazioni sulla situazione finanziaria dei prenditori di fondi e sulla loro effettiva capacità di restituire sia il capitale sia gli interessi. I fondi vengono prevalentemente richiesti da quei clienti che intendono intraprendere progetti di investimento con più elevato rendimento atteso, ma anche più rischiosi. Le difficoltà che la banca incontra nel reperire le informazioni nella fase di selezione fanno sì che, oltre una determinata soglia dei tassi di interesse, i profitti attesi dalle banche non aumentino, ma piuttosto diminuiscano. È un risultato consolidato dalla ricerca economica sulla banca che l'esistenza di asimmetrie informative tra finanziatori e finanziati può determinare casi di razionamento del credito. A subire il razionamento è generalmente la clientela di minori dimensioni, spesso famiglie o imprese artigiane, riguardo alla quale può risultare difficile e costoso reperire le informazioni necessarie alla valutazione della solvibilità futura.⁷²

I soggetti che potenzialmente domandano credito alle banche possono essere distinti in due categorie, rispetto alle loro potenzialità di ripagare i fondi da loro richiesti: soggetti

⁷⁰ EURISPES, *Due milioni di famiglie e 120 mila commercianti nella morsa dell'usura*, cit., visitato il 21/06/2005.

⁷¹ AA.VV. voce *usura* in *L'Enciclopedia dell'Economia*, De Agostini, Novara 1998, p. 879.

⁷² *L'interesse, l'usura, le banche*, in “1° Conferenza nazionale contro l'usura e l'estorsione”, cit., p. 7.

meritevoli, in quanto solvibili e affidabili, e soggetti immeritevoli. La banca deve valutare meglio il merito di credito.

Esempi di razionamento del credito:

- *Razionamento del credito a soggetti meritevoli.* Il finanziamento di un'attività economica o di un progetto di investimento meritevole di credito viene negato, per carenze informative a livello di sistema o di singola banca; è questo un tipico fallimento del mercato, inefficiente dal punto di vista economico. Le banche, dunque, possono negare il credito a soggetti, che per il loro profitto reddituale lo meriterebbero.
- *Razionamento del credito a soggetti immeritevoli ma bisognosi.* In secondo luogo, vi sono soggetti a cui il credito è stato giustamente negato in base all'analisi tecnica, ma versano in situazioni gravi ed eccezionali di bisogno; anche costoro, definibili gli immeritevoli bisognosi sono da proteggere, in quanto il loro razionamento è iniquo (il criterio è quello della solidarietà).
- *Razionamento del credito a soggetti immeritevoli non bisognosi.* Una terza categoria di individui o imprese, che non sono meritevoli di credito, in virtù dei principi economici, né versano in situazioni di bisogno. Per costoro non si può pensare di chiedere alcun tipo di tutela. Sono soggetti che hanno formulato scelte di investimento e di consumo non coerenti con un'allocazione efficiente delle risorse.
- Una quarta categoria di coloro che entrano in contatto con il credito usuraio sulla base di una serie di valutazioni legate alla convenienza (condizioni iniziali, flessibilità nella concessione e nell'erogazione, utilizzo di garanzie non accettate dai creditori legali). Definiamo tali debitori come soggetti opportunisti; anch'essi non meritevoli di alcuna tutela sociale.⁷³

Secondo il prof. G. Tremonti, ministro delle Finanze, le regole delle banche si possono così sintetizzare: il credito a chi ha già soldi; il credito a chi non ha soldi ma ha voti; il credito allo Stato e non alle imprese. L'Adiconsum ha puntualizzato le principali carenze del sistema bancario consistenti nelle necessità di: revisionare la facoltà delle banche di richiedere il rientro immediato di scoperti; velocizzare il rapporto con il cliente; maggiore trasparenza. E' anche diffuso il convincimento che le banche non sentano troppo il coinvolgimento, nei principi e nei fatti, nell'impegno anti-usura, che il

⁷³Il rischio dell'usura nelle province italiane, a cura di DALLA PELLEGRINA L., MACIS G., MANERA M., MASCIANDRO D., cit. , pp. 37-38.

sistema applichi tassi di interesse penalizzanti per le piccole e medie imprese, che vi sia un politica bancaria contraria al Mezzogiorno, che non vi sia concorrenzialità nel sistema, che le garanzie richieste siano esose, che il credito venga negato alle piccole e medie imprese.⁷⁴

Da una scheda tematica sull'usura pubblicata dalla Caritas Italiana nel 1996 dal titolo «Informa caritas»,⁷⁵ risulta che in un rapporto sull'usura nel Lazio, curato dal Consiglio Regionale, “la frequente collusione dell'usura con funzionari o impiegati di banca” i quali trasmettevano agli usurai notizie sulla posizione dei singoli clienti mettendo a disposizione degli usurai il patrimonio informativo che è concentrato in banca, per far sì che venga selezionato il target dei soggetti che si trovano in difficoltà tali da divenire suscettibili all'offerta di finanziamenti al di fuori dei canali ufficiali.⁷⁶

In molte storie di usura sono implicati dipendenti infedeli di banca. Anche se il problema usura chiama in causa la qualità del rapporto tra banche e clienti, tra banche e imprese, tuttavia essa nasce fuori dalle banche, è un fenomeno in gran parte fuori dalla portata degli interventi del sistema bancario. Perciò occorre distinguere tra gli interessi e i criteri di gestione delle aziende bancarie e le deviazioni e comportamenti individuali, sulle quali è doveroso agire con fermezza. Infatti la Banca d'Italia ha più volte sollecitato le banche a rafforzare e a rendere più efficaci i controlli interni.⁷⁷

⁷⁴ Cfr. ROSSI A., “Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana”, cit., pp. 12-45.

⁷⁵ N.5 del 1° marzo 1996, scheda r/5.

⁷⁶ ROSSI A., “Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana”, cit., p.26.

⁷⁷ BERIONNE G., “La questione dell'usura. I riflessi sul sistema finanziario”, in *L'usura, economia, società e istituzioni. Una riflessione a più voci*, Torino, SEI, 1997, p. 6.

Come si sviluppa il rapporto con l'usura

La forma più ricorrente del prestito usuraio è quella che prevede il rientro del capitale a breve termine (solitamente un mese) per importi iniziali non molto elevati e il contestuale rilascio di un assegno postdatato il cui importo comprende anche gli interessi. Naturalmente nel caso in cui il debitore non adempia l'obbligazione al termine del periodo stabilito, il prestito viene tacitamente rinnovato (previo pagamento degli interessi) fino a quando all'usuraio non è richiesto obbligatoriamente il rientro del capitale o l'emissione di nuovi titoli di debito.

Nel caso in cui siano stabilite delle rate per il rientro del capitale, invece, vengono consegnati tanti assegni o cambiali quante sono le rate previste e, in caso di inadempimento, il prestito è rinnovato, ma a un costo più che proporzionale.

Come in tutti i contratti di prestito, anche in questo caso il creditore richiede garanzie che, solitamente, sono costituite da preliminari di vendita di immobili, polizze di pegno, atti di cessione fiduciaria di quote di società o consegna di beni. Altre volte le garanzie sono prestate da soggetti terzi, consentendo al finanziatore una maggiore sicurezza nella realizzazione della sua attività.⁷⁸

La frequenza del ricorso al prestito usuraio evidenzia la particolare gravità della situazione. Se nel 53% dei casi il fatto si verifica ed esaurisce in una sola volta, nel 29% abbiamo il reiterarsi del ricorso ad un prestito illegale per due o tre volte, ed un consistente 18% vi ricorre per quattro o anche più volte. La durata del prestito ha tempi medio-lunghi: da un 41% in cui il rapporto si esaurisce nel corso di due o tre anni, ad un 26% che arriva da quattro a sei anni, fino ad un 15% che perdura oltre i sei anni. Da notare che in molti casi la fine del rapporto usurario coincide con la decisione della vittima di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria.⁷⁹

La cifra media del prestito iniziale è relativamente bassa. Nel 59% dei casi non supera i 10.000 euro ed un altro 20% oscilla tra le 11.000 e 25.000 euro. Il prestito totale quando si protrae troppo a lungo nel tempo può arrivare ad un totale che supera i 51.000 euro (46% dei casi). Tali cifre e soprattutto, l'esiguità della somma elargita iniziale induce a riflettere su tutte quelle misure dirette a facilitare la concessione dei crediti legali, uno dei pochi mezzi in grado di ridurre il fenomeno usura.

⁷⁸ Cfr. AA.VV., voce *usura* in *L'Enciclopedia dell'Economia*, De Agostini, Novara 1998, p. 880.

⁷⁹ Cfr. *L'usura: tra vecchi carnefici e nuovi mercati*, in "Centro Studi e Ricerche sulla legalità e criminalità economica", cit., p. 118.

I tassi di interesse sono elevatissimi, mediamente raggiungono il 150% annuo. Siamo comunque in presenza di una lievitazione degli interessi che raggiunge quasi il 20% mensile.⁸⁰

Normalmente l'usuraio dopo il primo o il secondo mese che non percepisce il rientro del denaro, usa una certa tolleranza, dal terzo mese in poi arrivano anche le "penali". Questo va a incidere notevolmente sul tasso di interesse in generale, e poi vi sono gli interessi sugli interessi. È una spirale da cui è impossibile uscire.⁸¹

⁸⁰ Cfr. *L'usura: tra vecchi carnefici e nuovi mercati*, in "Centro Studi e Ricerche sulla legalità e criminalità economica", *cit.*, p. 118.

⁸¹ Cfr. I. Barbuscia in "Coscienza e libertà", Atti del simposio "L'anno del Jovél". Il giubileo: una sfida per un mondo più giusto, 2000, n° 34, p. 90.

Tipologia dell'usuraio

Gli ampi guadagni ottenibili dall'attività illecita di usura attirano chi possiede disponibilità liquide e sia intenzionato a effettuare investimenti a breve termine e alto rendimento con soggetti in evidente stato di crisi. Si osserva, quindi, da un lato una domanda correlata alla struttura del mercato legale e al rapporto tra banca e cliente, e, dall'altro, un'offerta correlata soprattutto all'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione degli usurai che, sovente gestiscono tale attività parallelamente a una legale (sono commercianti, professionisti, imprenditori, ecc.). L'usura è un fenomeno alimentato sia da privati che utilizzano le proprie risorse o quelle ottenute dagli intermediari finanziari per erogare prestiti a tassi e condizioni elevatissime, sia da vere e proprie organizzazioni (società di fatto) che "reinvestono" gli ingenti guadagni provenienti da attività illecite in prestiti usurari.⁸²

La strategia applicata dall'usuraio è quella di dare l'assalto ad un imprenditore in difficoltà, scegliere un avversario debole, incapace di farsi i conti. L'usuraio è una persona che approfitta dei drammi degli altri nel momento in cui il bisogno si presenta con maggiore crudezza. L'usuraio sa con precisione quanto l'usurato gli potrà rendere.⁸³

Nella maggioranza dei casi l'età dell'usuraio va dai 41 ai 55 anni, ma vi è un 12% che ha un'età superiore ai 66 anni: questo potrebbe essere il segnale del fatto che l'usura sia o possa essere il coronamento di una carriera criminale. Infatti, statisticamente troveremo un consistente numero di "pensionati", ben il 30%, molti dei quali con redditi, almeno ufficialmente medio-bassi, un 13% di lavoratori dipendenti e ben 5% di disoccupati, inoltre si aggiunge una percentuale di liberi professionisti (avvocati, commercialisti) l'8%. Significativa anche la presenza di amministratori e soci di società finanziarie del 20%.⁸⁴

L'usuraio di solito nella fase iniziale si rivolge alla vittima con un atteggiamento amichevole, ovvero come colui che soccorre chi è in difficoltà, che viene in aiuto dopo che le banche hanno ritirato il fido o si sono rifiutate di aprire una linea di credito; in un seconda fase l'atteggiamento dell'amico soccorritore viene completamente abbandonato e l'unica relazione esistente tra l'usuraio e l'usurato è l'intimidazione dell'usuraio nei confronti dell'usurato, mirata alla restituzione totale del capitale insieme a tutti gli

⁸² Cfr. AA.VV., voce *usura* in *L'Enciclopedia dell'Economia*, cit., p. 880.

⁸³ GRASSO T. VARANO A., *U Pizzu. L'Italia del racket e dell'usura*, Milano, Baldini & Castoldi, 2002, pp. 96-97.

⁸⁴ Cfr. *L'usura: tra vecchi carnefici e nuovi mercati*, in «Centro Studi e Ricerche sulla legalità e criminalità economica», Confesercenti, SOS impresa, Roma 26 luglio 2002, p. 119.

interessi che nel frattempo si sono moltiplicati enormemente. In tali circostanze l'usuraio in accordo con l'usurato può vagliare la possibilità del rinnovo del prestito, ovviamente con nuovi interessi, accordo che causerà angoscia e disperazione per chi non è in grado di pagare; oppure può succedere che non vi sia nessuna intenzione di rinnovo del prestito, quando ci troviamo di fronte ad un usuraio mafioso, che rileva l'attività economica o l'impresa commerciale estromettendo l'antico proprietario sostituendolo o lasciandolo come lavoratore dipendente.⁸⁵

Gli usurai, di solito, nei testi che si esprimono in materia di usura, vengono definiti con l'epiteto di "cravattari" o "strozzini".

Il "cravattaro" singolo, cioè colui che in proprio "esercita" tale "funzione", può essere un imprenditore, un lavoratore dipendente, un pensionato che cerca nella propria zona persone a cui prestare denaro. Non ha una disponibilità liquida. Ha un raggio d'azione limitato, cioè il quartiere, il posto di lavoro ecc. Egli conosce la zona in cui vive e si avvale a volte di altre persone, tra cui c'è chi presta il denaro, e chi cerca il cliente, chi va a riscuotere il denaro. Quindi la persona usurata non sa chi realmente ha effettuato il prestito.

Poi vi è l'usuraio esercente attività professionale o commerciale. Si tratta di persone che godono di un certo prestigio sociale, possono rivestire il ruolo di impiegati o pensionati o esercenti di un'attività imprenditoriale su base prevalentemente familiare.⁸⁶

Esiste anche l'usura dei "colletti bianchi", un fenomeno molto più complesso. Sono i professionisti, avvocati, dottori, commercialisti, persone quindi che hanno strutturato molto bene in termini di impresa il fenomeno usura. Costoro sono molto più avvantaggiati perché hanno un giro di amicizie notevoli, conoscono molto bene le problematiche e soprattutto cercano di colpire il patrimonio.

⁸⁵ Cfr. «Strumenti. Economia Legalità Criminalità Studi e Ricerca», *L'andamento della criminalità negli anni novanta (1990-2000)*, Edizioni Commercio, Anno 4, marzo-giugno 2001 Roma, p. 123.

⁸⁶ REGGIO CALABRIA - E' uno degli imprenditori più noti della sua regione, la Calabria. L'industriale del caffè Antonio Mauro, di 69 anni, amministratore delegato dell'omonima società - nonché attuale sponsor tecnico della Juventus - è stato arrestato stamani a Reggio Calabria dagli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, nell'ambito di un'inchiesta sull'usura coordinata dalla procura della Repubblica. Nell'inchiesta i magistrati sostengono che l'azienda aveva organizzato un giro di cambiali in bianco al posto delle forniture di caffè, con tassi di restituzione molto al di sopra di quelli legali. Mentre per il reperimento delle persone bisognose di denaro si utilizzava la rete dei rappresentanti: persone che si dedicavano non solo alla promozione dei prodotti della società, ma anche ad adescare le vittime dell'usura. Ma a un ennesimo tentativo di strozzinaggio, con il parallelo tentativo di acquisizione di un'attività per fare fronte a un debito ingente, è intervenuta la Guardia di finanza, arrestando Mauro e le altre persone coinvolte nell'indagine (*La Repubblica*, 5 Gennaio 2005).

Ed infine vi è il fenomeno del sistema mafioso o camorristico. Chi entra in questo sistema rischia di essere coinvolto in gravi situazioni non soltanto a livello economico, psicologico, familiare, ma espone la propria esistenza a indefiniti pericoli.⁸⁷

Anche il mondo dell'usura è stato investito da profondi processi di trasformazione negli ultimi anni. L'usuraio tradizionale sta lasciando il posto all'usuraio mafioso. Le organizzazioni mafiose storicamente non hanno mai considerato l'usura dentro l'orizzonte strategico delle proprie attività criminali, ma da alcuni anni aumentano le situazioni in cui l'usura è praticata direttamente da appartenenti ad organizzazioni mafiose. La principale preoccupazione delle organizzazioni mafiose è in questo momento la gestione ed il riciclaggio della liquidità accumulata, proveniente generalmente dal traffico di droga.

La metodologia pensata per il riciclaggio del denaro sporco è quella di espellere la vittima di usura dall'attività commerciale perché, così facendo, il denaro viene investito in un'attività economica nominalmente pulita.⁸⁸

L'obiettivo primario è quindi quello di mescolarsi con la società civile attraverso attività imprenditoriali apparentemente legali. Non è più un sistema di finanziamento, ma è sempre più frequentemente un sistema di sostituzione dell'imprenditore.⁸⁹

Le statistiche del Centro Studi e Ricerche sulla legalità e sulla criminalità riportano i seguenti dati: nel 49% dei casi l'usuraio non è solo, e precisamente nel 20% dei casi agisce in concorso con almeno un complice, nel 21% all'interno di un'associazione criminale semplice e, ben nell'8% dei casi all'interno di un'associazione criminale di tipo mafioso (dato confermato dal numero degli usurai denunciati dalle vittime all'Autorità Giudiziaria). Anche questi dati confermano l'ipotesi che alla figura dell'usuraio "classico" si affianchi sempre più l'usura organizzata, collegata con gli ambienti professionali e che si avvale di connivenze di alto livello.⁹⁰

Il circuito usura-criminalità associata è più frequente in quelle aree dove è maggiore il controllo di organizzazioni criminali di stampo mafioso (Calabria e Sicilia).

⁸⁷Cfr. "Coscienza e libertà", Atti del simposio "l'anno del Jovél". Il giubileo: una sfida per un mondo più giusto, 2000, n° 34, pp. 86-97.

⁸⁸Cfr. «Strumenti. Economia Legalità Criminalità Studi e Ricerca», *L'andamento della criminalità negli anni novanta (1990-2000)*, Edizioni Commercio, Anno 4, marzo-giugno 2001 Roma,,p. 124.

⁸⁹ VIOLANTE L., in *Usura: economia, società e istituzioni. Una riflessione a più voci*, p. 179.

⁹⁰Cfr. «Strumenti. Economia Legalità Criminalità Studi e Ricerca», *L'andamento della criminalità negli anni novanta (1990-2000)*, Edizioni Commercio, Anno 4, marzo-giugno 2001 Roma, p. 126.

Tipologia dell'usurato

Lo psicologo G. Sulprizio scrive: *“Cadere in situazioni di usura è la conseguenza di un insieme di comportamenti disfunzionali che hanno contribuito a creare le condizioni favorevoli perché l'azione di usura si attivasse...esiste un insieme di componenti, caratteristiche della personalità di un individuo, che concorre ad attivare comportamenti disfunzionali riconoscibili in differenti contesti”*.⁹¹

Le vittime dell'usura di famiglia sono persone deboli sul piano psicologico e meritano una speciale tutela sociale secondo principi solidaristici che oggi trovano prevalentemente una risposta nel mondo della Chiesa e nell'associazionismo laico del volontariato.

L'usurato è un soggetto malato economicamente, spesso è anche un soggetto presuntuoso, che pensa di farcela con le sue forze. Così afferma I. Barbuscia, già presidente della Fondazione antiusura Adventum: *“Ho trovato spesso questo tipo di persona che pensa di risolvere tutti i problemi, mentre è sommersa dal problema stesso. A volte è colui che rischia al di là delle proprie possibilità o delle proprie capacità, a volte non ha una visione chiara della cultura del denaro, dei debiti e del risparmio, a volte è qualcuno che vuole approfittare. Io personalmente non sono tra coloro che beatificano gli usurati. Vi sono persone che sono cadute in questa rete e hanno bisogno di essere sollevate, ma ve ne sono altre purtroppo che spesso vogliono anche sfruttare la situazione. Poi vi è il pluriusurato, cioè colui che si è rivolto a più usurai.”*⁹²

Come abbiamo già accennato, tra le vittime di usura possono essere compresi tutti gli strati sociali: dall'insegnante, al piccolo medio-imprenditore, dal commerciante all'artigiano. Per quanto riguarda l'attività lavorativa della vittima emerge che nella maggioranza dei casi si tratta di commercianti (46%), seguono altri imprenditori (22%) e gli artigiani (20%), lavoratori dipendenti (13%), professionisti (5%).⁹³

Ogni statistica resta pur sempre approssimativa, vista la difficoltà di denuncia del fenomeno, da parte della vittima. La propensione a non denunciare è molto forte, non solo per la paura di ritorsioni, ma anche per un sentimento molto intimo di vergogna. Sarebbe costretto a confessare il fallimento della sua attività economica, l'incapacità

⁹¹ Cfr. SULPRIZIO G., *Gli aspetti socio-psicologici del fenomeno dell'usura*, in *Progetto dalla scuola alla città. Educazione all'uso responsabile del denaro*. Primo quaderno, Napoli, Febbraio 2002, p. 54.

⁹² “Coscienza e libertà”, Atti del simposio “l'anno del Jovél”. Il giubileo: una sfida per un mondo più giusto, 2000, n° 34, p. 91.

come commerciante o imprenditore, l'uso disinvolto e disastroso del suo denaro e degli investimenti effettuati.

Luciano Violante divide le vittime dell'usura in due grandi categorie: usurati aziendali e usurati di famiglia.

Nel primo caso si tratta di commercianti, artigiani, ambulanti, piccoli e medi imprenditori, professionisti che si trovano in situazioni di crisi finanziaria per svariate cause.

Secondo uno studio del 1994 sul risparmio fatto dal Centro studi Einaudi di Torino, nel paragrafo dedicato al tema "rischio d'usura", le vittime di usura, a seguito di una serie di interviste, si possono classificare in 5 categorie a rischio crescente:

- Rischio trascurabile = sono quelle persone che non hanno difficoltà ad accedere al credito. È il caso dei dirigenti, liberi professionisti, famiglie plurireddito.
- Rischio basso = sono coloro che vivono fuori dai circuiti produttivi.
- Rischio intermedio = persone che pur non essendo in condizioni di disagio materiale, inseguono modelli di consumismo superiori alle concrete possibilità.
- Rischio alto = le donne capofamiglia, le famiglie monoreddito, i lavoratori prevalentemente manuali (operai), persone impreparate psicologicamente alla incertezze del futuro. Si tratta di soggetti tra i 20-40 anni di età, che risiedono nei grandi centri urbani.
- E quella dei commercianti (estensibile agli artigiani ed ai piccoli imprenditori) che ricorrono all'usura prevalentemente in situazioni difficili delle loro imprese o aziende.⁹⁴

In alcuni casi l'usurato è, o è stato, a sua volta autore di attività illecite di natura economica come l'emissione di assegni a vuoto, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e contributiva. In questi casi alcuni soggetti sono indotti a ricorrere al credito usurario per non incorrere in controlli su comportamenti che, se scoperti, assumerebbero rilievo penale.⁹⁵

⁹³Cfr. «Strumenti. Economia Legalità Criminalità Studi e Ricerca», *L'andamento della criminalità negli anni novanta (1990-2000)*, Edizioni Commercio, Anno 4, marzo-giugno 2001 Roma, p. 128.

⁹⁴ ROSSI A., "Il fenomeno dell'usura nella realtà italiana" *op. cit.*, pp. 30-31.

⁹⁵ *Idem.*

Conseguenze per l'usurato

Per molti commercianti e imprenditori, il ricorso al credito usuraio si rivela fatale: nel 23% dei casi, determina la fine della propria attività lavorativa, attraverso il fallimento (61%) o la chiusura e/o cessione a terzi (39%).⁹⁶

La distorsione prodotta dall'usura non si limita all'usurpazione del patrimonio, ma alla distruzione della dignità personale mediante la riduzione delle persone e delle famiglie a perenne schiavitù e condanna a produrre denaro fino alla disperazione. Il rapporto di terrore che si instaura con l'usuraio provoca, per la vittima, un'alienazione della memoria, dell'intelligenza, della volontà e dell'affettività.

La vittima viene coinvolta psicologicamente ed è socialmente pericolosa e dannosa. L'indebitato, condizionato dalla preoccupazione dominante, si imprigiona dentro di sé in una certa logica sistematica della disperazione, per cui si preclude vie possibili di salvezza reali pur se faticose, e si fa forte nel coinvolgere altri, parenti ed amici, nell'esercitare la violenza logica verso coloro a cui si rivolge per ottenere aiuto. Si circonda di benefattori-vittime che lungi dal produrre salvezza, consolidano l'indebitato nel suo stato di disperazione.⁹⁷

Uno dei problemi che l'usurato si troverà ad affrontare è la solitudine. Spesso la persona non ne parla all'interno della famiglia e quindi vive da solo questa sofferenza. In secondo luogo nasce la paura non per se stesso, ma per la moglie e i figli e può ricevere telefonate di questo genere: "sei sotto controllo, tuo figlio sta uscendo da scuola". La vittima vive costantemente sotto il peso della paura e sotto il ricatto di veder rivelata la sua relazione con il mondo dell'usura. Infine si arriva a perdere il controllo della situazione. Siccome sa di essere un soggetto che non può sanare la situazione, lascia correre le cose. Comincia a non pagare più le tasse e non riesce a capire qual è il debito principale da pagare, perché la situazione ormai è fuori controllo. Quando chiederà soldi a parenti e amici, non sarà capace di poterli restituire, per cui possono nascere tensioni anche a livello di relazioni interpersonali. Si vive questa situazione sempre con l'idea e con il bisogno di fare i soldi. La famiglia viene a conoscenza del problema quando ormai resta poco da fare per risolvere la situazione. Si arriva all'indebitamento della famiglia e dei parenti e tutto questo crea una grande tensione all'interno della famiglia. In genere chi si trova sotto usura si considera un fallito, diventa ai propri occhi, un incapace.

⁹⁶ *Idem.*

Spesso questa percezione del proprio fallimento va molto oltre la realtà, viene ingigantita, occupa tutti gli spazi, dagli affari agli affetti, con implicazioni psicologiche notevoli. Ci sono stati casi in cui la disperazione ha portato al suicidio.⁹⁷

L'usurato è sempre alla ricerca di danaro. Il suo orizzonte è totalmente occupato da questo bisogno. È convinto che solo il possesso di nuovo denaro possa tirarlo fuori dalle difficoltà. Quasi mai capisce che prima di nuovo danaro ha bisogno di spezzare il meccanismo con cui lo spreca, cioè la relazione usuraia. Odia il suo usuraio ma si assoggetta a tutto quello che gli chiede rinviando il momento in cui lo svolgersi della spirale diventerà tanto insopportabile da rompersi. La rottura per l'usurato è sempre drammatica. Lo strozzato pur odiando il suo aguzzino è sempre pronto a ritornare a strisciare ai suoi piedi per ottenere un po' di quel che gli serve. Il rapporto usuraio non si recide mai senza un fatto traumatico. Solo la denuncia penale lo spezza. La denuncia può essere l'occasione per recuperare la fiducia nelle proprie capacità.⁹⁹

⁹⁷ Cfr. RASTRELLI M, L'antiusura innanzitutto come cultura,(progetto dalla scuola alla città), Elementi di analisi e riflessione sull'usura. Suggerimento e percorsi didattici, in «Primo quaderno», Centro di documentazione e ricerca Onlus, Napoli 1988, p. 29.

⁹⁸ "Coscienza e libertà", Atti del simposio "l'anno del Jovél". Il giubileo: una sfida per un mondo più giusto, 2000, n° 34, 86-97

⁹⁹ E. CICONTE, *Strumenti. Economia Legalità Criminalità. Studi e ricerche*, "Estorsioni ed usura a Milano e in Lombardia", anno 3 ottobre 2000, Edizioni Commercio, Roma, pp. 95-97.

Capitolo III - L'impegno sociale della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno e la nascita della Fondazione Adventum ONLUS

Parte 1 - L'impegno sociale della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno

La missione della Chiesa

La missione che la Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno si propone è quella di “portare il vangelo in tutto il mondo” (Mt 24:14), guidando gli uomini ad accettare Cristo come personale salvatore e a unirsi alla sua Chiesa in attesa e in preparazione del suo ritorno.

Portare il vangelo significa cercare di riproporre l'opera che Gesù compiva quando era su questa terra (At 10:38), opera di guarigione e di servizio fra gli uomini. Questo è il programma che la Chiesa ritiene le sia stato affidato e che questa cerca di portare avanti attraverso i suoi vari dipartimenti e i mezzi a sua disposizione.¹⁰⁰

La Chiesa persegue questo obiettivo, sotto la guida dello Spirito Santo, attraverso:

- “la predicazione (proclamando a tutto il mondo il messaggio di un Dio d'amore, rivelato pienamente nel ministero di riconciliazione e nella morte espiatrice di suo Figlio. Riconoscendo che la Bibbia è la rivelazione infallibile della volontà di Dio, presentando il messaggio integralmente, compresi il ritorno di Cristo e la perpetua autorità della sua legge così come si trova nei dieci comandamenti, con il memoriale del sabato);
- l'insegnamento (riconoscendo che il perfezionamento della mente e del carattere è essenziale per il piano divino di redenzione, promuoviamo lo sviluppo di una concezione di Dio matura e di una relazione equilibrata nei confronti della sua persona, della sua Parola di tutto il creato);
- e l'impegno a favore della salute (affermando l'enfasi biblica sul benessere dell'intera persona. Facciamo della conservazione della salute e della guarigione

¹⁰⁰ Cfr. LONG E. “evangelizzazione” in Dipartimento delle attività laiche e del Centro di documentazione dell'UICCA (a cura di), *Dizionario di dottrine bibliche*, Adv, Firenze 1990, p. 158.

dei malati una priorità e con il ministero nei confronti dei poveri e degli oppressi collaboriamo con il Creatore nella sua amorevole opera di salvezza)".¹⁰¹

La missione della Chiesa potremmo così sintetizzarla citando la Bibbia: "Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi" (Gv 20:21). Così allo stesso modo la Chiesa deve avere a cuore di mettere in luce come il piano di Dio può essere concretizzato, anche attraverso il servizio. I cristiani sono ambasciatori di Dio e ciò che hanno ricevuto da Dio devono fare in modo che anche altri possano riceverlo. L'amore per Dio può essere espresso innanzitutto nella capacità di amare il prossimo.¹⁰²

Gesù ha dato ai suoi discepoli due grandi comandamenti: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso" (Matteo 22:37-39). Gesù stesso andava di villaggio in villaggio per guarire, andava verso coloro che avevano fame, verso i poveri, le vedove e gli emarginati dalla società. La Chiesa dovrebbe fare lo stesso.

L'impegno sociale, per la Chiesa avventista, cammina di pari passo con l'evangelizzazione, poiché esso rappresenta la dimostrazione dell'amore verso Dio e verso l'uomo attraverso azioni concrete. L'evangelizzazione della Chiesa e il suo impegno sociale devono completarsi a vicenda.

Per rendere concreti questi obiettivi la Chiesa Avventista opera nelle diverse aree geografiche, con vari livelli di intervento.

"La Chiesa Avventista ha iniziato un'attività di soccorso internazionale nel 1918, subito dopo la prima guerra mondiale, quando inviò aiuti alle regioni devastate dal conflitto. Altri interventi furono svolti in Europa, Africa del nord e Asia subito dopo la seconda guerra mondiale. Poiché i disastri e le carestie aumentavano, la Conferenza Generale degli avventisti del 7° giorno creò il Seventh-Day Adventist Welfare Service (Saws), chiamato più tardi Seventh-Day Adventist World Service - nel 1956, con il compito di rafforzare i soccorsi avventisti. Poiché le attività di sviluppo internazionale divennero sempre più importanti nella sua missione, nel 1984 l'organizzazione prese il nome di Adventist Development and Relief Agency (Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso) per evidenziare questo aspetto. Da allora ha aiutato le comunità nello sviluppo e nel soccorso senza dare importanza al colore politico o alla fede religiosa, all'età o

¹⁰¹ GENERAL CONFERENCE, Working Policy, 2001-2002, *Mission statement of the SDA church*, A 05 10, p. 29.

¹⁰² Cfr. *Adventist mission facing the 21st century: a reader* in Hugh I. Dunton / Baldur Ed. Pfeiffer / Borge Schantz (Eds.), Lang P., Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris, 1990, pp. 139-140.

all'etnia. Le sue attività comprendono progetti di sicurezza alimentare, sviluppo economico, salute primaria, preparazione e aiuto nei disastri, istruzione di base".¹⁰³

Lo scopo principale di ADRA è quello di fornire soccorso agli individui e alle comunità in caso di disastri, calamità e guerre e, allo stesso tempo, di promuovere lo sviluppo delle popolazioni più disagiate. La sede ADRA presente in Italia è una ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, è anche un'associazione di volontariato, iscritta nel registro del Volontariato con il decreto N° 253 del 19/02/1998. Fa parte del Tavolo di lavoro del Ministero Affari Esteri e del Dipartimento Affari Sociali. Opera con altre associazioni di volontariato, con le Circoscrizioni Comunali Locali e con il Servizio Rifugiati Migranti. A livello internazionale collabora con la FAO, l'Unicef, il World Food Program, la Reach Italia per le adozioni a distanza, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e altri organismi.

Alcuni interventi effettuati da ADRA in Italia e all'estero:

- *emergenze* per disastri quali alluvioni, terremoti, tifoni (ad esempio il terribile "Linda") inondazioni, carestie e uragani (il famoso "Mitch"). Nel territorio italiano, sono stati inviati container con medicinali, equipaggiamento medico-sanitario, vestiario, generi di prima necessità e volontari a Sarno, in Piemonte, nella Val d'Aosta, nel Molise e nell'Abruzzo. All'estero, si è intervenuti nella ricostruzione di case e ripari in India e in Rwanda e dall'accoglienza in campi profughi turchi di rifugiati iracheni e in campi profughi in Zaire e Burundi di rifugiati ruandesi.
- la *formazione, l'istruzione e l'educazione*, sono stati seguiti diversi progetti a favore di studenti bisognosi e meritevoli attraverso sia borse di studio sia attraverso la costruzione di istituti scolastici e orfanotrofi nelle seguenti aree: America centrale (Honduras), Sud America (San Paolo in Brasile); Africa.
- *l'aspetto sanitario*, per quanto concerne l'estero, sono stati costruiti e messi in opera alcuni presidi ospedalieri e cliniche in riferimento alle evidenti carenze strutturali a Gimbie in Etiopia, a Munguluni in Mozambico, nelle Filippine, in Ghana e in Romania.¹⁰⁴

Le varie sedi e coordinamenti locali, dislocati in tutta Italia operano, in linea generale in tre direzioni:

- ascolto dei bisogni e aiuto di persone emarginate e disagiate.

¹⁰³ <http://www.adraitalia.org/speciali/20anni.htm>, visitato il 15/09/2009.

¹⁰⁴ Cfr. BARBUSCIA I., "Relazione dell'utilizzo dei fondi dell'Otto per mille dell'I.r.p.e.f.", in www.avventisti.it, visitato il 26/06/2005.

- Distribuzione di vestiario, alimenti, medicinali; organizzazione campi profughi, emergenza disastri e catastrofi.
- Collaborazione con gli enti locali per progetti di solidarietà, assistenza, accoglienza e aiuto umanitario.¹⁰⁵

L'impegno ad essere un buon amministratore

La Chiesa Avventista crede fortemente che l'impegno di un cristiano coincida con quello di essere un buon amministratore di tutti i doni che Dio ha voluto concedergli. Infatti il racconto biblico mette in evidenza questa idea fin dalle prime pagine: *“Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse”* (Gn 2:15).

Una delle 28 dottrine fondamentali avventiste, la 20° *“Gestione cristiana della vita”* esprime quanto segue: *“Noi siamo gli amministratori di Dio che ci ha affidato tempo e opportunità, capacità e beni, ricchezze della natura e sue risorse. Noi siamo responsabili nei suoi confronti del loro giusto uso. Riconosciamo la sovranità di Dio mediante un leale servizio, offerto a lui e ai nostri simili, restituendo la decima e dando offerte per la proclamazione del Vangelo e per il sostentamento e lo sviluppo della sua chiesa. L'amministrazione è un privilegio offertoci da Dio per coltivare l'amore e riportare la vittoria sull'egoismo e l'avarizia. L'amministratore cristiano si rallegra delle benedizioni che gli altri ricevono come risultato della sua fedeltà”*.

Il denaro come tutti gli altri doni appartiene a Dio, che ce lo affida quali amministratori (cfr. Prov 3:9-10).

Per queste ragioni riteniamo sia importante avere un'attenzione particolare nella gestione delle proprie risorse. Una cattiva gestione, invece, procura sempre delle conseguenze, come abbiamo visto, non indifferenti.

La Chiesa avventista ha nella sua organizzazione il dipartimento *“Gestione cristiana della vita”*. Esso è stato istituito per assistere la Chiesa nello sviluppo della *“generosità sistematica”*. Offre la sua assistenza nella programmazione e nell'organizzazione delle risorse della Chiesa in vista di portare a termine l'opera di Dio. I suoi obiettivi spirituali e finanziari sono riassunti nella seguente dichiarazione: *“Quando essi decideranno di consacrare le loro preghiere, la loro ricchezza e tutte le loro energie e risorse a Cristo, l'Opera della proclamazione del messaggio della verità trionferà”*.¹⁰⁶

Fin dall'inizio la Chiesa avventista ha iscritto nelle pagine della sua storia l'ideale della semplicità. Così scriveva uno dei pionieri più importanti dell'avventismo, E.G.White: *“Dobbiamo continuare ad essere un popolo semplice. La semplicità e la potenza del messaggio avventista devono essere in netto contrasto con l'ostentazione che*

¹⁰⁵ Cfr. www.adraitalia.org, visitato il 26/06/2005.

caratterizza la nostra società, così come la vita di Gesù presentava un netto contrasto con il lusso e l'ostentazione del suo tempo".¹⁰⁷

Per questo motivo la filosofia del Dipartimento dell'educazione della Chiesa avventista si propone di assicurare ai giovani un'educazione equilibrata: fisica, mentale, spirituale e sociale. Le scuole avventiste si impegnano "*... a presentare a ogni studente i principi della salute e della temperanza, un bagaglio di conoscenze fondamentali e di informazioni che possano aiutarli a creare e gestire una famiglia. Inoltre promuoveranno conoscenze professionali, educazione civica, corretto uso del tempo libero, maturità etica. Esse mirano a perseguire obiettivi di consacrazione spirituale, di piena realizzazione di se stessi, di inserimento sociale, di responsabilità civile, di missione e di servizio mondiali, di autosufficienza economica qualificata, di insegnamento cristocentrico*"¹⁰⁸.

Rendere concreta e attualizzabile questa filosofia di base anche negli incontri con i giovani delle varie comunità può contribuire alla formazione e alla responsabilizzazione del giovane inserito nella società.

Per essere un buon amministratore, la Chiesa avventista, si propone idealmente di sviluppare una cultura sensibile al debito facendo riferimento anche ad alcuni consigli scritti da E.G.White in riferimento ad occasioni concrete vissute nel suo tempo che riguardavano sia singoli, sia famiglie, che istituzioni. Infatti in alcune delle sue lettere scriveva:

"Sia un vostro dovere utilizzare al massimo il vostro tempo e le vostre energie nel rispetto del Signore (...) Dovete imparare un metodo per gestire le vostre finanze: si tratta di imparare a risparmiare (...) Dovete essere disposti a lavorare per piccoli guadagni così come lo sareste per altri più consistenti. La regolarità nell'impegno lavorativo e il risparmio vi avrebbero permesso di vivere in condizioni molto più favorevoli (...) Coloro che rispondono positivamente agli appelli per sostenere l'opera di Dio e aiutare coloro che soffrono e sono in difficoltà (...) Sono risparmiatori per principio e considerano un vero e proprio dovere economizzare per poter avere qualcosa da offrire (...). Ho visto famiglie povere sopraffatte dai debiti, mentre i loro figli non erano stati abituati a rinunciare per aiutare i loro genitori. La prima lezione da imparare è quella della rinuncia (...) Le grandi istituzioni, che sono strumenti a disposizione di Dio, non devono indebitarsi. Ogni anno ingenti somme sono spese per gli interessi dei debiti. Se questo denaro fosse utilizzato per estinguere il debito, non sarebbe necessario impegnare somme considerevoli per pagare gli interessi. L'abitudine di contrarre debiti è veramente negativa"¹⁰⁹

¹⁰⁶ Cfr. AA.VV., *Manuale di Chiesa*, Edizioni ADV 2006, p. 120.

¹⁰⁷ Idem, p. 171.

¹⁰⁸ Idem, pp. 112, 113.

¹⁰⁹ WHITE E.G., *Consigli sull'economato cristiano*, Edizioni ADV, Impruneta 1994, pp.179-185.

Gesù Cristo, durante il suo soggiorno sulla terra, ha condiviso la sorte degli umili e degli indigenti e ci ha invitati a seguire il suo esempio. Per poter seguire concretamente il suo esempio la Chiesa ha bisogno di progetti realizzabili e di sentire propria la responsabilità dell'opera che si può svolgere nei confronti di chi è più debole, soltanto allora potremmo affermare con convinzione quanto scrive E.G. White:

“Rientra nei progetti di Dio che ricchi e poveri siano intimamente uniti fra loro da legami di simpatia e solidarietà (...) ci invita a prendere in considerazione tutti i casi di sofferenza e povertà di cui veniamo a conoscenza (...). La sofferenza e la miseria del mondo lanciano continuamente un appello alla nostra solidarietà e il Salvatore dichiara che l'opera nei confronti degli afflitti e di coloro che soffrono è quella che apprezza maggiormente. Egli dichiara: <<dividere il pane con chi ha fame, aprire la casa ai poveri senza tetto, dare un vestito a chi non ne ha, non abbandonare il proprio simile>>(Is 58:7 Tilc). Dobbiamo confortare i malati, sfamare coloro che hanno fame, vestire coloro che sono nudi e istruire gli ignoranti. Molti si lamentano perché il mondo è così pieno di miseria e di sofferenza. Ma il Signore è misericordioso e tramite i suoi rappresentanti, a cui ha affidato i suoi beni, vorrebbe soddisfare tutte le esigenze delle sue creature. Egli dispone dei mezzi necessari e se gli uomini non abusassero dei suoi doni e non ne privassero egoisticamente i loro simili, nessuno soffrirebbe di alcuna restrizione”¹¹⁰.

Dalle riflessioni sopraelencate possiamo dedurre che è nelle nostre capacità e nei nostri doveri di cristiani offrire un servizio alla nostra società e progettare futuri interventi nel campo umanitario, prestando attenzione ai bisogni che continuano ad emergere nel nostro paese.

¹¹⁰ WHITE E.G., *Consigli sull'economato cristiano*, cit., pp. 113, 114.

L'intesa con lo Stato

Nel 1984 dopo la firma del Nuovo Concordato e dell'intesa con la Tavola valdese, lo Stato italiano ha stipulato, il 29 dicembre 1986 ai sensi dell'art. 8, comma 3 cost.¹¹¹, un'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'intesa è composta da 39 articoli preceduti da un preambolo, dove sia la Chiesa avventista che lo Stato fanno riferimento, oltre ai principi costituzionali, ai principi richiamati in atti internazionali sui diritti dell'uomo, ratificati dal nostro paese che, per il loro universale significato e per la specificità delle loro previsioni in tema di libertà di credenza, di religione e di coscienza, possono costituire un importante elemento di guida nella interpretazione delle disposizioni dell'intesa stipulata. L'intesa avventista, per quanto riguarda i contenuti, ha voluto regolare in maniera attenta e circostanziata le tematiche care alla Chiesa avventista e in particolare quelle che nel passato sono state oggetto di controversia, in particolare con la pubblica amministrazione, come il riposo sabatico e l'obiezione di coscienza al servizio militare armato, per citarne due delle più significative. Inoltre, la Chiesa avventista ha tenuto a sottolineare, e lo Stato ne ha preso atto, il principio di separazione tra Stato e Chiesa a cui essa si ispira. La Chiesa avventista dedica una attenzione particolare alle relazioni con lo Stato, tanto da aver costituito al suo interno un dipartimento apposito, e pertanto è in grado di presentarsi come una realtà molto chiaramente strutturata, sia a livello organizzativo sia dottrinale.¹¹²

“La Chiesa avventista grazie all'intesa, è entrata a far parte dal periodo di imposta 1989, del gruppo delle confessioni religiose che si avvalgono del sistema del finanziamento agevolato e beneficiano di una quota dell'otto per mille dell'imposta IRPEF, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

La scelta del sistema dell'otto per mille risulta come una delle applicazioni pratiche della concezione della religione come uno dei bisogni dei cittadini che lo Stato è chiamato a soddisfare. Lo Stato non si è limitato a concedere un meccanismo di autofinanziamento facilitato attraverso la previsione della deducibilità dei contributi dei fedeli, ma, attraverso il meccanismo dell'opzione fatta dai contribuenti in sede di

¹¹¹ “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, poiché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze”.

dichiarazione dei redditi, ha assegnato una parte non trascurabile del suo bilancio a favore delle confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

Con la legge 29 dicembre 1996, n. 637, esecutiva d'intesa stipulata il 6 novembre 1996, l'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è stato modificato. Nel nuovo articolo risultano variati gli impieghi scelti dalla Chiesa avventista per l'utilizzo della quota dell'otto per mille ad essa destinata, infatti in luogo di "interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo" troviamo ora "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito"; inoltre viene accettata anche la quota relativa alle scelte non espresse. Con questa modifica la Chiesa avventista ha voluto ampliare la sua sfera d'azione includendo gli scopi assistenziali e culturali, già presenti, per esempio, nell'intesa valdese. Inoltre l'indicazione precedente dell'Italia e dei Paesi del terzo mondo quali destinatari di tali interventi limitava molto il campo d'azione per interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari".¹¹³

L'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° Giorno si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte. Il denaro ricevuto dall'otto per mille, viene investito solo per interventi assistenziali, sociali, umanitari, culturali, di beneficenza, di istruzione, di educazione, di formazione, di soccorso, di emergenza, sanitari e di prevenzione. Viene utilizzato sia in favore della collettività nazionale che di quella internazionale; ciò senza distinzione di fede politica o religiosa, di convinzione, di ceto sociale, lingua o di razza.

Le tipologie di intervento che sono state attivate e i progetti più significativi che sono stati effettuati riguardano:

- *Centri polivalenti e case famiglia* in alcune città italiane (Siacca, Firenze, Roma, Gaeta); Centri di accoglienza in Indonesia e Brasile.
- il finanziamento per ristrutturazioni e ampliamenti di *case di riposo* che attuano tutta una serie di iniziative atte a permettere il soggiorno anche ai meno abbienti (Spagna e Forlì).
- E in maniera particolare nel territorio italiano l'impegno sociale della Chiesa avventista si è rivolto anche alla lotta all'usura, perché considerata una piaga da combattere che avvolge la vita dell'essere umano su diversi fronti e manifesta l'incapacità delle vittime di gestire e amministrare la propria vita in senso lato.

¹¹² Cfr. RIMOLDI T., *L'intesa con la Chiesa avventista del 7° giorno* (febbraio 2004), pp. 3-5, in www.olir.it, visitato il 26/06/05.

Perciò la Chiesa avventista si è voluta impegnare a creare una fondazione ad hoc, al fine di favorire da un lato, un'opera di contrasto all'usura e dall'altro, con l'aiuto degli istituti bancari, la cancellazione di debiti, tramite prestiti legali.

¹¹³ Cfr. RIMOLDI T., *L'intesa con la Chiesa avventista del 7° giorno*, cit., pp. 50-51.

Parte 2 - La nascita della Fondazione Adventum ONLUS

Il contesto

Numerosi fatti di cronaca registrati nel 1993 hanno avuto come protagonisti vittime di usura. Queste storie hanno richiamato l'attenzione dei media e della popolazione italiana. Vedere le persone morire per problemi di denaro era veramente sconvolgente. Una Chiesa cristiana che si propone di essere presente e attiva nei confronti dei bisogni umani e cerca di perseguire principi biblici che riportano un continuo e forte interesse per le minoranze, per i deboli, così come la persona del Cristo insegna con la sua opera nel contesto del suo tempo, ha chiaro in mente che Cristo le ha lasciato in eredità quest'opera da portare avanti. Questo tipo di Chiesa deve imparare a chiedersi in che modo possa dare un contributo, che mezzi ha a sua disposizione per essere una parte integrante di tutte quelle realtà sociali che si muovono alla lotta contro l'illegalità e la criminalità.

Come intervenire di fronte a queste tragedie di vite distrutte, famiglie spezzate, uomini che perdono la loro dignità e non riescono più a trovare la strada per venir fuori dai debiti?

Nel campo nazionale esisteva già a Napoli una fondazione antiusura che cercava di operare a livello regionale. Ma di fronte ad un problema così grande ed esteso nel territorio italiano, c'era e c'è bisogno di un maggior intervento.

Nel 1994 la Chiesa avventista, grazie allo stimolo e all'iniziativa di Ignazio Barbuscia (in quel periodo segretario dell'Unione), ha potuto strutturare una fondazione che si proponeva l'obiettivo di diventare un supporto per chi era caduto nelle mani dell'usura. Per poter concretizzare questo progetto era opportuno rivolgersi alla fondazione già esistente, per osservare e capire in che maniera essa operava e interveniva. Questa fondazione era stata costituita dal sacerdote Massimo Rastrelli.

Quindi, in seguito ad una presa di coscienza maggiore del significato del fenomeno dell'usura, (come nasce, come si sviluppa e come poter intervenire) il Comitato dell'Unione votò la costituzione di una Fondazione antiusura.¹¹⁴

¹¹⁴ COMITATO ESECUTIVO DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO CINQUANTESIMA SEDUTA. ROMA 7 DICEMBRE 1994.
PRESENTI: P. Benini (Pres), S. Dalfino (Segr.). I. Barbuscia, D. Benini, D. Bulzis, C. Cozzi, Giov. Cupertino, F. Evangelisti I, V. Fantoni, M. La Muraglia, G. Marrazzo, V. Mazza, G. Pispisa, E. Rocco.
VOTO 1541 USURA - INTERVENTI 8 PER MILLE.

La prima tappa fu la costituzione di un “Fondo di Garanzia Antiusura” allo scopo di agevolare la concessione di prestiti alle famiglie e/o operatori economici, per evitare agli stessi la necessità di ricorrere a fonti non ufficiali di credito. Per fare questo nel 1995 venne fatta la prima convenzione con la Cassa di Risparmio di Perugia.¹¹⁵

In quel periodo di notorietà del fenomeno usura, un’iniziativa partì dal dott. Franco Marino, direttore di un’agenzia della Cassa di Risparmio di Perugia, che scrisse una canzone dal titolo: “Vite strozzate”. Lo stesso diede un valido contributo, con la sua professionalità agli operatori della Chiesa avventista, che per la prima volta si affacciavano a dover affrontare situazioni di usura.

Il fondo aveva un’iniziale dotazione di 100.000.000 di lire, e doveva essere incrementato annualmente in una quantità deliberata dall’Uicca, con una parte del denaro proveniente dall’8 per mille dell’irpef che all’Uicca perviene in virtù della l. 516/1988.¹¹⁶ I primi operatori che gestirono il fondo antiusura furono Ignazio Barbuscia (presidente), Dora Bognandi (segretaria), Tiziano Rimoldi (tesoriere), e altri volontari.

Un altro gesto che contribuiva a dare corpo a questo progetto contro l’usura fu la produzione del logo e di diverse immagini da porre sui depliant, che dovevano riuscire ad esprimere qual era l’obiettivo che si stava perseguendo.

Di solito le immagini che venivano utilizzate per descrivere il fenomeno usura erano drammatiche e buie, ad esempio una cravatta che strozzava chi la portava. Invece in questo caso furono scelte delle immagini che potessero trasmettere positività. Infatti nel logo dell’Adventum troviamo due uccelli che volano liberi verso i raggi del sole che penetrano tra le nuvole, per far passare il messaggio che per questo male può esserci uno spiraglio di luce, che non si muore strozzati se si è insieme ¹¹⁷.

Nei depliant troviamo anche l’immagine di una catena che si spezza, l’usura è un

¹¹⁵ “L’UNITA’”, 22 marzo 1995: “L’unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno ha costituito un fondo per combattere il fenomeno dell’usura offrendo a famiglie e piccoli operatori economici una possibilità di ricorso al credito fuori dalle terribili maglie del mercato dei capitali allestito dall’usura. All’iniziativa ha dato la sua adesione e la sua collaborazione la Cassa di Risparmio di Perugia che, nell’ambito di una convenzione, ha dichiarato la sua disponibilità ad erogare prestiti a tassi agevolati. Un iter semplificato, per una maggiore rapidità della risposta, e la presenza d garanzia parziale o totale da parte della Fondazione Adventum che fa capo agli avventisti del settimo giorno, contribuiranno a rendere efficace questa prima forma di intervento a sostegno di quanti saranno costretti a ricorrere a crediti in tempi strettissimi e spesso con poche o nulle coperture. La costituzione del fondo è stata resa possibile grazie a quanto destinato dai cittadini alle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno tramite l’otto per mille della dichiarazione dei redditi”.

¹¹⁶ Cfr. RIMOLDI T., Il finanziamento delle confessioni religiose in Italia : La Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, “Il diritto ecclesiastico”, 2006, nn. 3-4, pp. 490-507.

¹¹⁷ Il logo è nato da un’idea di Tiziano Rimoldi, realizzata graficamente da Alessandro Rimoldi, che ne hanno fatto dono alla Fondazione.

problema che si può risolvere, si può venire fuori perché esistono i mezzi che possono essere d'aiuto.

In quel periodo tanta pubblicità venne fatta in collaborazione con il Ministero dell'Interno e inoltre una delle prime occasioni di presentazione è stata l'intervista durante la trasmissione televisiva "Protestantesimo" che andava in onda dopo la mezzanotte sui canali della Rai. In quella occasione si mise a disposizione il numero telefonico che era stato attivato per la disponibilità all'ascolto delle vittime, così cominciarono ad arrivare un centinaio di telefonate di persone che raccontavano la loro storia e chiedevano aiuto.

Per gli operatori non era facile riuscire a gestire questo numero consistente di telefonate senza essere coinvolti dalla pressione psicologica che gli usurati trasmettevano raccontando le loro storie, con pianti e disperazione.

In quel contesto, a causa dell'inesperienza degli operatori, furono fatte delle scelte che si rivelarono poco produttive, infatti furono dati dei soldi a chi si trovava sotto usura per chiudere il rapporto con l'usuraio. In realtà, in questo modo gli usurati non venivano aiutati, perché venivano fuori dall'usura solo temporaneamente e, in più, i soldi del fondo antiusura andavano a finire nelle mani degli usurai. Questa situazione purtroppo fece sì che il denaro stanziato per gli aiuti finisse presto.

L'on. Tano Grasso, allora Commissario straordinario antiracket e antiusura, avendo sentito dell'opera che la Chiesa avventista aveva messo in essere tramite l'esistenza di questo fondo, volle dare dei consigli per le modalità di intervento provenienti dalla sua esperienza. L'on. Tano Grasso sosteneva un'importante tesi: non bisogna dare soldi agli usurati, perché così facendo si alimenta l'usura, si può cadere in una sorta di favoreggiamento e di collaborazione all'usura. La strada indicata per aiutare realmente gli usurati è la presa di coscienza personale attraverso l'atto della denuncia. Gli operatori avventisti adottarono la stessa tesi, ed in seguito essa diventò una delle filosofie di base.

La collaborazione con il Comune di Roma e l'Ambulatorio antiusura

A partire dal dicembre del '95 si mise in atto un'altra importante collaborazione, con il Comune di Roma che aveva messo a disposizione una linea telefonica antiusura, aprendo uno sportello, in via dei Cerchi, servito da operatori volontari della Caritas e della Chiesa avventista.

Nei colloqui con l'usurato spesso si presentavano situazioni complesse da affrontare, non si trattava soltanto di indirizzare la persona ad una presa di coscienza del problema usura, di gestire un sano bilancio delle spese, ma si presentavano casi che implicavano l'intera vita della persona, ed una semplice assistenza tecnica non era sufficiente.

L'unione, tramite il Fondo antiusura, partecipò alla nascita dell'Ambulatorio antiusura, insieme all'iniziativa e al sostegno di Tano Grasso e con SOS impresa.

Come abbiamo visto in precedenza, la vittima di usura perde la lucidità nella gestione della propria vita in toto. A partire dalle inadempienze nell'aspetto economico, si innescano poi conflitti relazionali nella propria famiglia, sul posto di lavoro, con le amicizie. Si perde la fiducia in se stessi e negli altri, si vede la propria vita come un fallimento. Affinchè la vittima di usura possa riprendere tra le mani la propria vita e la dignità come persona, è necessario un percorso guidato che possa riportarla alla realtà dei fatti e l'aiuti ad abbandonare innanzitutto la dipendenza dall'usuraio, ed inoltre un percorso di educazione all'uso del denaro secondo le proprie possibilità.

Per fare questo la singola Fondazione o associazione non sempre è dotata delle risorse umane ed economiche.

L'Ambulatorio Antiusura Onlus è un'associazione impegnata nel prestare gratuitamente consulenza ed assistenza alle vittime di usura, mettendo a disposizione avvocati, commercialisti, psicologi ed esperti bancari.

Per combattere l'usura è necessario lavorare su due fronti: la prevenzione, per chi ancora non è caduto tra le vittime di questo fenomeno. La prevenzione può essere favorita attraverso l'erogazione del microcredito per chi non troverebbe mai nel mercato del prestito legale la possibilità di accesso. Ma serve un altro tipo di intervento nei confronti delle persone che sono già vittime dell'usura, ed in questo caso è un intervento mirato a portare l'usurato alla denuncia dell'usuraio, questo necessita di un delicato percorso di dialogo con la vittima.

L'Ambulatorio Antiusura cerca di aiutare la vittima a trovare la forza di denunciare gli usurai, affinché comprenda che senza denuncia qualsiasi intervento non potrà essere risolutivo.

La nascita della Fondazione e i fondi ministeriali

La Fondazione Adventum venne costituita il 15 febbraio 1996. Essa non ha scopi di lucro, e le sue attività sono fondate sul volontariato. Gli obiettivi che si propone di perseguire e che possiamo trovare elencati nel suo statuto sono i seguenti:

- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno a causa dell'usura, per rendere operante il principio cristiano della solidarietà umana;
- aiutare e prevenire i danni sociali dell'usura;
- aiutare i giovani a trovare un'occupazione nel mondo del lavoro;
- aiutare coloro che lavorano ma che attraversano gravi difficoltà economiche;
- intervenire in casi di disastri in favore di coloro che subiscono danni per ripristinare, nel più breve tempo possibile, la loro attività;
- attuare iniziative nel campo sociale, assistenziale, umanitario e culturale;
- informare attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni e ogni altra attività atta a far conoscere e combattere l'usura, la miseria, la povertà per valorizzare la dignità umana.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la Fondazione si è proposta la collaborazione con altre organizzazioni simili, con organizzazioni non governative, con Enti e associazioni regionali, nazionali e internazionali.

Infatti essa ha collaborato con altre organizzazioni simili che operano contro l'usura: la Federazione Antiracket Italiana (FAI), la Confesercenti, l'Adiconsum, la Salus Populi Romani e il già citato Ambulatorio antiusura.

Collaborava attivamente con il Ministero dell'Interno, con l'ufficio del Commissario antiracket e antiusura, con il Ministero del Tesoro, con il Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), con la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma.

All'interno di queste collaborazioni si cercava di organizzare eventi per promuovere la formazione dell'uso responsabile del denaro nelle scuole, al fine di creare una rete di solidarietà e di appoggio morale e materiale.

Oltre ai fondi dell'8 per mille, a partire dal 1996 la Fondazione iniziò a ricevere anche un contributo dai fondi del ministero del Tesoro in base all'art.15 della legge 108/96 approvata dal Parlamento il 7 maggio 1996: *Disposizioni in materia di usura*.

Questa legge ha istituito due fondi: il *Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura*, presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Il fondo eroga mutui decennali a tasso zero in favore

dei soggetti che svolgono attività economiche, i quali risultino parti offese in un procedimento penale per reato di usura. Presso il Ministero del Tesoro invece è istituito il *Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*, destinato all'erogazione di contributi in favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi, dalle cooperative e in favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura¹¹⁸

La legge in vigore ha permesso la nascita di altre associazioni e fondazioni.

Nel maggio del 1996 si è svolta una conferenza stampa per presentare ufficialmente la Fondazione "*Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura*". Sono intervenuti: il past. Ignazio Barbuscia, presidente della Fondazione, l'on. Tano Grasso, Coordinatore della associazioni antiracket; il dott. Lino Busà di SOS impresa; il Past. Daniele Benini, Segretario dell'Uicca. Il presidente Ignazio Barbuscia ha dato un breve profilo della fondazione. L'on. Tano Grasso ha definito la Fondazione Adventum un salvagente serio in un momento di grande difficoltà.¹¹⁹

¹¹⁸ RASTRELLI M., GAETA S, *Usura. Per una cultura antidebito*, cit., pp. 30-32.

¹¹⁹ "La Repubblica", 11 agosto 1996: "Si è svolta in maggio, all'Hotel Columbus, una Conferenza Stampa per presentare ufficialmente la Fondazione -Adventum, Fondo per la solidarietà e l'Antiusura. Sono intervenuti : il Past. Comm. Ignazio Barbuscia, presidente della Fondazione; l'on. Tano Grasso, Coordinatore delle associazioni antiracket; il Dott. Lino Busà di SOS impresa; il Past. Daniele Benini, Segretario dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno che, tramite parte dei fondi provenienti dall'otto per mille, ha dato vita alla Fondazione. Il presidente Barbuscia ha dato un breve profilo della Fondazione: opera da 15 mesi, ha già erogato oltre un miliardo di lire, attualmente stanno per essere risolte pratiche per circa 700 milioni; sono state aiutate ad uscire dall'usura oltre 100 famiglie, collabora con il Comune di Roma per effettuare gli ascolti di persone che ad esso si rivolgono. Ha poi anche illustrato le prospettive della Fondazione che sono quelle di aprire un altro fondo per aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro fornendo loro un prestito, a un tasso di interesse bassissimo, in modo che possano iniziare un'attività o acquistare gli strumenti necessari per lavorare.

L'on. Tano Grasso ha definito la Fondazione Adventum un salvagente serio in un momento di grande difficoltà. Il fenomeno dell'usura, ha detto, è molto grave e diffuso su tutto il territorio nazionale ed è molto difficile offrire un barlume di speranza a persone che non riescono più a trovare alcuna via d'uscita e che, inoltre soffrono di un grave senso di vergogna che tante volte spinge anche al suicidio. Queste persone non hanno bisogno solo di conforto, ma anche di un aiuto concreto. La Fondazione Adventum offre questo anche perché è l'unica che operi a livello nazionale. Vi sono molte regioni italiane in cui non esiste nessuna organizzazione e, attualmente, non ve ne è nessuna che aiuti anche gli operatori economici.

Il dott. Lino Busà ha trovato nella Fondazione Adventum persone serie che danno risposte concrete. Ha poi espresso l'augurio che la legge recentemente approvata per combattere il fenomeno dell'usura possa trovare una rapida e adeguata applicazione attraverso i Regolamenti che dovrebbero essere approvati dagli organismi che in questo settore operano intensamente. Ha anche invitato tutti a superare le gelosie reciproche e a capire che è importante collaborazione in modo da offrire varie competenza a chi si trova in questi gravi problemi finanziari.

L'On. Grasso ha poi parlato di un progetto che ha recentemente elaborato, cioè quello di dar vita a degli "ambulatori antiusura" che consistono nel realizzare, fra le varie associazioni volontariato, una struttura di sostegno alle Fondazioni e che serva ad aiutare la persona in difficoltà offrendo, dove è il caso, consulenza penalistica, civilistica, economica, psicologica, solidarietà sociale, formazione per una cultura antidebito e formazione professionale. Tali "ambulatori" avranno lo scopo di far tornare alla vita normale il soggetto usurato restituendogli la sua dignità e la sua attività.

Il segretario della Chiesa avventista, Past. Benini, ha ricordato che sono stati messi da parte, per l'anno in corso e i primi mesi del prossimo anno, due miliardi per finanziare il Fondo e fare altre convenzioni con

Il 17 dicembre 1996, attraverso un decreto del Ministero dell'Interno la Fondazione è stata riconosciuta a livello nazionale.

altre Banche. Nel corso di questa Conferenza Stampa è stata espressa una forte motivazione a firmare in favore della Chiesa avventista nella dichiarazione dei redditi affinché, con l'otto per mille, si continui a lavorare con sempre maggiori mezzi in questa direzione.

Struttura della Fondazione

La fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da sette membri (presidente, segretario, tesoriere, più altre 4 persone) nominati dal Comitato Esecutivo dell'UICCA. I componenti del CdA non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Vi è poi la Commissione deliberazione dei prestiti, composta da cinque persone, nominate dal CdA. Questa Commissione lavora per conoscere i casi delle persone, valutare le istanze presentate dagli operatori d'ascolto, per poi decidere la possibile erogazione del prestito. Per le decisioni è sufficiente la presenza di tre membri.

Inoltre è stato istituito un Comitato d'onore composto da personalità del mondo politico, universitario, culturale.

La Fondazione, con cadenza biennale, presenta una relazione pubblica sul lavoro svolto e per l'occasione vengono espressi dei riconoscimenti a personalità che si sono distinte per l'impegno nei confronti della lotta all'usura, al racket e all'affermazione della legalità.

I collaboratori fissi della Fondazione sono il personale che l'Uicca mette a disposizione. Il loro numero è ridotto per contenere le spese amministrative. Inoltre di tanto in tanto offrono la loro collaborazione dei volontari, che possono essere esperti di settore (avvocati, commercialisti, bancari, consulenti aziendali, psicologi), o semplicemente persone che dopo aver seguito un corso di formazione, mettono a disposizione il loro tempo per aiutare nell'ascolto degli utenti che si rivolgono alla fondazione per un prestito o per una consulenza.¹²⁰

¹²⁰ FONDAZIONE ADVENTUM, *Documentazione sull'usura. Manuale n. 2*, Fondo per la solidarietà e l'Antiusura, Lgtv Michelangelo, 7 00192 Roma pp. 3-4.

Attività della Fondazione: tipi di intervento

L'attività principale che vede coinvolta la Fondazione è l'intervento di prevenzione all'usura, tramite l'erogazione del microcredito e la collaborazione con altri enti e associazioni.

L'erogazione del prestito deve seguire una procedura semplice ma efficace: l'ascolto della persona, l'analisi della sua situazione finanziaria, la valutazione complessiva del problema e solo dopo queste fasi si interviene attraverso un microcredito con le banche con le quali essa è convenzionata.

Per ottenere un prestito è necessario fissare un appuntamento con gli operatori della Fondazione, tramite una telefonata.

Nella fase dell'ascolto dell'utente è importante seguire alcuni passi.

L'ascolto deve essere effettuato da due persone:

- accogliere gentilmente gli utenti;
- prendere i dati relativi alla richiesta;
- spiegare perché la Fondazione rende questo servizio;
- assicurare riservatezza di quanto viene confidato;
- incoraggiare a dire la verità circa tutta la situazione debitoria;
- insistere a sporgere denuncia in caso di usura;
- formulare domande che mettono in evidenza la veridicità del racconto;
- coinvolgere la famiglia;
- dare indicazioni sulla situazione debitoria ;
- consigliare la necessita di prendere contatto con degli esperti;
- esaminare insieme come impiegare il denaro;
- calarsi nella vicenda personale del richiedente, ma mantenendo una certa distanza;
- rispettare sempre le risposte del richiedente, le sue idee, le posizioni politiche e la sua fede religiosa;
- incoraggiare il richiedente prima della conclusione del colloquio;

L'utente è chiamato a compilare una scheda-questionario, ad allegare alcuni documenti e portare con se un garante, ovvero un amico, un parente che garantirà alla Fondazione la disponibilità ad anticipare i pagamenti del debitore principale nel caso che questo si trovasse in difficoltà economiche.

La scheda viene poi esaminata dalla Commissione per la deliberazione dei prestiti che la passerà successivamente alle banche con le quali è stata firmata un'apposita convenzione. La Fondazione garantisce questi prestiti presso la banca, cioè la Fondazione si pone come intermediario tra il richiedente del prestito e l'erogatore dello stesso. La banca erogherà la somma deliberata, dopo i dovuti accertamenti bancari.

I criteri della prestazione della garanzia

La commissione per la deliberazione dei prestiti decide delle richieste sulla base dei seguenti criteri di meritevolezza:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

Dopo la presentazione in Banca della pratica, essa dà il suo parere su ogni pratica. In certi casi in via insindacabile può rifiutarsi di concedere il prestito. Normalmente compie visure, dà consigli e suggerimenti, se tutto è in ordine risponde. I tempi vanno da una settimana ad un mese. Se dalle visure risulta che il richiedente è protestato o non ha dichiarato il vero, allora la pratica viene automaticamente ritirata dalla Banca e la concessione slitta con l'invio della documentazione relativa all'interessato.¹²¹

La Fondazione presta la propria garanzia a partire da € 500,00 fino a 7.700,00 €.

Progetto “Ritorno a casa” e schede telefoniche

Nel 1997 la Fondazione ha iniziato ad erogare i primi prestiti ad extracomunitari che desideravano preparare il loro ritorno a casa. I soggetti si rivolgevano alla Fondazione per chiedere un micro credito per completare o iniziare la costruzione di una casa nel loro paese di provenienza.

Le pratiche sono state valutate con molta attenzione anche dalle stesse banche erogatrici che, all’inizio, esprimevano qualche perplessità.

Le richieste nel tempo sono incrementate notevolmente e, dopo aver valutato l’utilità e soprattutto apprezzato la regolarità nel rimborso dei prestiti, la Fondazione ha reso pubblico il progetto “Ritorno a casa” durante il simposio sul Giubileo organizzato dall’Associazione Internazionale in Difesa della Libertà religiosa il 23 novembre 1999 presso l’Università “La Sapienza” di Roma¹²².

I soggetti extracomunitari che richiedono un prestito spesso sono accomunati da progetti simili, di seguito elencati in ordine percentuale:

- costruzione di una casa su terreno di proprietà nella propria nazione d’origine 56,7%;
- debiti (cure mediche per malattie di parenti e debiti contratti per venire in Italia) 10,8%;
- far studiare i figli rimasti nella nazione di origine 9,7%;
- acquisto in patria di un piccolo terreno da coltivare o di attrezzatura per preparare un lavoro al ritorno 7,2%;
- sostenere spese di gestione familiare 6%;
- acquisto di un terreno nella propria nazione di origine per costruire la casa 6%;
- iniziare o incentivare una piccola attività commerciale in Italia 3%.

Per rendere un miglior servizio la Fondazione ha stabilito un giorno di ascolto settimanale esclusivamente per extracomunitari avvalendosi, quando necessario, della collaborazione di operatori d’ascolto volontari della stessa nazionalità. L’obiettivo è comprendere maggiormente le esigenze, aprire un dialogo di scambio, rispondere alle richieste adeguatamente, in base alla reale capacità di rimborso e offrire un’opportunità che permetta la realizzazione di idee e progetti nella produttività del proprio paese.¹²³

¹²¹ FONDAZIONE ADVENTUM, *Documentazione sull’usura.*, cit., pp. 4-5.

¹²² Cfr. GRASSO T. , BARBUSCIA I., *Rimetti a noi i nostri debiti*, in «Coscienza e libertà», 2000, n. 34, pp. 86-97.

¹²³ Relazione sul progetto “Ritorno a casa” ad opera della Fondazione Adventum Onlus “Fondo per la solidarietà e l’Antiusura”, Aprile 2004.

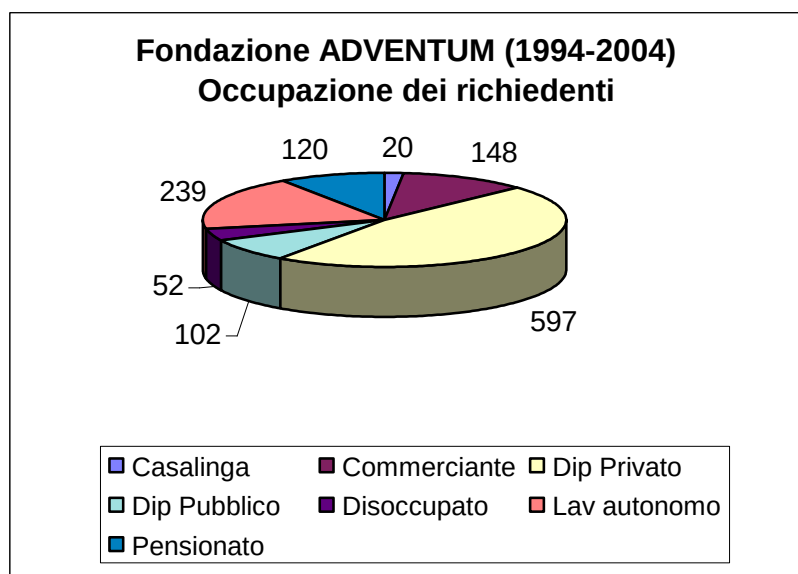
Nel 2002 venne richiesta alla Telecom la possibilità di realizzare una scheda telefonica che presentasse la Fondazione Adventum. Tale richiesta venne ben accolta dal presidente della Telecom dott. Marco Tronchetti Provera. La scheda fu realizzata gratuitamente con una tiratura di due milioni e quarantamila copie che circolarono sul territorio nazionale fino al 30 giugno 2004.

Statistiche elaborate dopo dieci anni di attività

Sono ormai trascorsi più di dieci anni dalle iniziative prese da alcuni operatori avventisti per tentare di prestare soccorso a chi soccombe nelle mani di usurai. Nell'arco di tempo che va dal 1994 al 2004 è stato svolto un intervento di aiuto verso 1278 persone. Sono state ascoltate più di 3000 persone. Sono stati fatti prestiti, tramite le banche, per un importo di 9.378.000,00 euro.

"ADVENTUM, FONDO PER LA SOLIDARIETÀ E L'ANTIUSURA" Onlus					
Banca	N. casi	Importo TOT	Uomini	Donne	Età media
Banca Popolare di Milano	221	1.535.024,26	120	101	50
Banco di Sicilia	416	3.242.624,81	271	145	49
Monte dei Paschi di Siena	52	352.739,92	30	22	57
Unicredit Banca	155	1.009.521,52	83	72	51
Banca dell'Umbria	311	2.115.221,97	182	129	55
Banca dell'Umbria - Agenzia n. 4 Roma	123	1.123.293,40	48	75	53
TOTALI	1.278	9.378.425,88	734	544	

Gli individui che si sono rivolti alla Fondazione, e che sono poi stati aiutati ricevendo un prestito bancario per pianificare la loro situazione debitoria o per rilanciare la propria attività sono 734 uomini e 544 donne. Possiamo anche specificare la categoria alla quale queste appartengono: 20 casalinghe, 148 commercianti, 597 dipendenti privati, 102 dipendenti pubblici, 52 disoccupati, 239 lavoratori autonomi, 120 pensionati.



Il lavoro eseguito tramite il fondo antiusura dei primi anni di attività e quello della Fondazione a partire dal febbraio 1996, è stato rivolto al territorio nazionale, quindi in

tutte le Regioni, ma essendo la sede a Roma, l'attività è stata concentrata in maniera particolare sul Lazio. Di seguito visualizziamo una statistica delle persone aiutate nelle varie regioni: 13 in Abruzzo, 12 in Basilicata, 21 in Calabria, 20 in Campania, 11 in Emilia Romagna, 11 in Friuli Venezia Giulia, 4 in Liguria, 68 in Lombardia, 3 nelle Marche, 1 nel Molise, 21 nel Piemonte, 14 nella Puglia, 8 in Sardegna, 288 in Sicilia e 708 nel Lazio.¹²⁴

"ADVENTUM, FONDO PER LA SOLIDARIETÀ E L'ANTIUSURA" Onlus

Banca	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino-Alto Adige	Umbria	Veneto
Banca Popolare di Milano	4	0	5	7	2	2	115	0	18	1	0	4	1	2	39	13	2	2	4
Banco di Sicilia	1	1	9	4	2	4	115	2	23	1	0	10	6	2	198	27	1	0	10
Monte dei Paschi di Siena	2	0	0	1	0	0	33	1	1	0	0	0	1	0	12	0	1	0	0
Unicredit Banca	3	1	4	3	5	4	110	0	6	0	0	1	0	1	10	3	1	0	3
Banca dell'Umbria	3	0	3	5	2	1	226	1	17	0	1	4	5	2	26	10	0	5	0
Banca dell'Umbria - Agenzia n. 4 Roma	0	0	0	0	0	0	109	0	3	1	0	2	1	1	3	3	0	0	0
TO TALI	13	2	21	20	11	11	708	4	68	3	1	21	14	8	288	56	5	7	17

Dietro questi numeri si celano numerose storie di vita, di persone con i loro problemi, che sono state ascoltate e indirizzate verso una possibile soluzione.

Uno dei problemi che la persona porta, quando è sotto usura, è la solitudine. Spesso gli operatori della Fondazione si trovano di fronte a persone che hanno bisogno di qualcuno che gli dimostri solidarietà e comprensione. Non si tratta di un intervento di tipo tecnico ma anche solidale.¹²⁵

La Fondazione è nata come stimolo allo sviluppo sociale, ai percorsi educativi, di quella prevenzione che è diventata una grande sfida ma sopra ogni altra cosa la Fondazione ha come obiettivo di accogliere le persone e affrontare i problemi, responsabilizzarle e accompagnarle nel percorso di crescita attraverso un rapporto empatico con esse, senza rassegnarsi di fronte a questo male che colpisce la società.

¹²⁴ BARBUSCIA I., *Decennale della Fondazione Adventum Onlus "Fondo per la solidarietà e l'Antiusura"*, a cura di BOGNANDI D., Roma 2006 (opera non pubblicata), p. 15.

¹²⁵ idem

CONCLUSIONI

A che punto è la lotta all'usura in Italia?

Nei bilanci generali del fenomeno usura, di questo ultimo decennio, realizzati da *Strumenti* (studi di ricerca nel settore dell'economia, legalità e criminalità) emergono risultati non soddisfacenti per diversi motivi.

Nel 1996 con l'approvazione della legge 108 e la nascita di diverse fondazioni e associazioni, si registrava un costante aumento del numero delle denunce. Si viveva un clima di fermento, cresceva l'impegno del volontariato, soprattutto quello di ispirazione religiosa, aumentava il numero delle fondazioni antiusura, ed anche degli Enti Locali che avevano mostrato maggiore sensibilità su questo argomento e si intraprendevano notevoli iniziative sul terreno della prevenzione.

Nel 2001 viene ritoccata la legge 108 e non viene più finanziato il Fondo di prevenzione. Sono stati gravi gli indebolimenti di alcuni strumenti penali con danno per le vittime che hanno trovato il coraggio di denunciare. La nuova legge sulla prescrizione che ha abbassato i termini di prescrizione a sette anni e mezzo, comporta una chiusura quasi certa di una parte dei procedimenti penali. *“Quando si chiude il procedimento penale senza condanna del presunto usuraio riacquistano subito efficacia tutti quei titoli (assegni, effetti, ecc.) e quegli atti (esempio: cessioni immobiliari) di norma sequestrati nel corso delle indagini preliminari perché costituenti elementi di prova del reato. Non solo le vittime dovranno far fronte alle pretese dell'ex-usuraio, che non mancherà di far valere quei titoli a cui la ex- vittima dovrà resistere attraverso una lunga e costosa procedura civile, ma chi ha subito usura si vede preclusa la strada per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà o, se li ha già ottenuti, dovrà subire la procedura di revoca. Infine una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fortemente ridimensionato l'art. 20 della legge 108/96 che era uno degli strumenti più validi a incoraggiare alla denuncia. Per tutte queste ragioni, in occasione del decennale della legge, nel tracciare un bilancio, le associazioni antiracket e antiusura hanno giustamente parlato di una “legge dimezzata”. Del resto si tratta di un ulteriore sintomo dell'abbassamento della soglia di attenzione per il fenomeno e per le vittime d'usura, propria di questi ultimi anni. Si ha la sensazione di un ritorno a quella indifferenza che ha segnato gli anni precedenti alla legge... Non c'è quindi da meravigliarsi se il dato con cui quotidianamente ci confrontiamo è il ritorno della paura*

*e della rassegnazione a cominciare dall'utilità della denuncia... il bilancio di questi dieci anni, per fortuna, non è tutto negativo. Le fondazioni antiusura sono cresciute, dall'esperienza di SOS impresa e dell'associazionismo antiracket sono nati gli ambulatori... diversi Comuni a partire da Napoli e Roma si sono impegnati a fondo con investimenti significativi che hanno contribuito a costruire nuova partecipazione, gruppi di volontariato laico e cattolico si sono confrontati con questi temi, coniugando solidarietà ed efficienza e stabilendo relazioni strette con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria".*¹²⁶

Riportiamo di seguito i dati statistici delle denunce effettuate negli anni 1996-2005, elaborati dalla Confesercenti su dati Ministero dell'interno¹²⁷

<i>Italia</i>	<i>1996</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
<i>Denunce</i>	<i>1486</i>	<i>1212</i>	<i>1080</i>	<i>680</i>	<i>841</i>	<i>800</i>	<i>794</i>	<i>920</i>	<i>535</i>
<i>Persone denunciate</i>	<i>2361</i>	<i>1185</i>	<i>1115</i>	<i>852</i>	<i>977</i>	<i>981</i>	<i>860</i>		

Per l'anno 2005 ci si riferisce soltanto al primo semestre.

¹²⁶ BUSA' L., La ROCCA B, Strumenti. Economia, legalità, criminalità. Studi ricerca. Anno XI, aprile-giugno 2006, *L'usura, le usure. Tempi modi e luoghi di un fenomeno antico e moderno*, pp. 67-74.

¹²⁷ Idem, p. 189.

Promuovere una cultura antidebito

Secondo quanto scrive il dott. Lino Busà, presidente di SOS impresa, in *“L’Usura, le usure”*, attualmente l’usura si conferma ancora come dramma sociale diffuso.

*“Il perdurare della crisi economica, il calo dei consumi, l’impoverimento della classe media, ma anche i dissesti e scandali finanziari che hanno toccato il sistema bancario, stanno riproponendo uno scenario simile a quello del biennio 1990-1992 nel quale l’usura emerse come dramma sociale diffuso. Queste difficoltà ci vengono confermate da diversi indicatori e da diverse fonti ed il quadro che ne emerge dipinge un paese in affanno, con famiglie e imprese sempre più indebitate”*¹²⁸

Per affrontare il tema della prevenzione dell’usura si devono invece prendere in considerazione i comportamenti sociali nel loro insieme. Per questo è utile osservare i fenomeni sociali che creano le condizioni di uno stato di indebitamento. Basti pensare alla pubblicità, che interagisce quotidianamente con il nostro stile di vita, modificando e alterando i nostri comportamenti.¹²⁹

Siamo esposti ad un’eccessiva stimolazione di bisogni, provenienti dai mezzi di comunicazione. Viene promossa una cultura che mette in evidenza il pensiero “tutto è possibile, a portata di mano”, compri oggi, paghi tra un anno.

Si deve perciò intervenire in maniera efficace attraverso la promozione di comportamenti economicamente corretti, anche su fasce della popolazione giovane.

Combattere l’usura, in primo luogo significa un impegno forte e costante per promuovere un uso responsabile del denaro. Chi si rivolge alla Fondazione Adventum, all’Ambulatorio Antiusura o altre associazioni simili, sono sempre dei soggetti indebitati. Quando un utente plurindebitato arriva alla Fondazione si cerca di ristrutturare la posizione debitoria e aiutarlo a rendersi conto della sua posizione, sfuggita al suo controllo.

Purtroppo più cresce la cultura del debito, più la società nel suo insieme si trova esposta al rischio del sovraindebitamento.

Negli ultimi anni possiamo constatare che la diminuzione delle denunce certo non è dovuta ad un allentamento del fenomeno dell’usura, anzi dobbiamo ricordare che si comincia a parlare di “nuove povertà”, cioè di quei soggetti con un tenore di vita

¹²⁸ Idem, p.185.

consolidato, con un orizzonte di consumi di un certo tipo, che oggi si ritrovano fuori dalla normalità.

Sono necessari dei corsi di educazione ad un uso consapevole del denaro che, se da una parte, aiutano a decodificare il messaggio pubblicitario, dall'altra promuovono una maggiore consapevolezza nell'atto dell'acquisto di un bene di consumo. Per raggiungere dei risultati è necessario andare oltre il fenomeno dell'usura, per intervenire sui meccanismi precedenti ad essa. Un usurato non è un individuo sfortunato, ma qualcuno che ha scelto una soluzione sbagliata ad un problema reale. È il comportamento che deve essere cambiato. Una strada complessa, ma non impossibile.¹³⁰

¹²⁹ Cfr. STRUMENTI. Economia, legalità, criminalità. Studi ricerca. Anno XI, aprile-giugno 2006, *op. cit.*, p. 119

Un contributo originale

Nella ricerca delle cause di questo fenomeno che tortura una parte della nostra società, non può che nascere una riflessione sull'importanza fondamentale del saper gestire le proprie risorse. Risultano quanto mai vere le parole pronunciate da Gesù: “*Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore*” (Mt 6:21), le preoccupazioni interiori dell'essere umano sono legate a ciò che si ritiene “tesoro”. I tesori della nostra contemporaneità sono legati all'avere, e purtroppo il desiderio di avere tutto, porta talvolta ad un rapporto sbagliato con il denaro. In questo rapporto malsano saranno inevitabili diverse tipi di conseguenze.

Considerando che per venir fuori dal problema dell'usura, l'unica soluzione accettabile ed efficace è la denuncia dell'usuraio, e in seguito un'assistenza mirata e competente verso l'usurato, l'azione che una Chiesa può promuovere deve mirare alla prevenzione, ossia ad una formazione e ad una cultura della responsabilità e della gestione delle risorse economiche.

La gestione del denaro è una questione fondamentale per l'uomo legato a tutti gli altri aspetti della vita. L'opera svolta finora dalla Fondazione è stata solo una piccola goccia di fronte alla vastità del fenomeno. Ma crediamo che la Chiesa avventista basandosi sui principi biblici della solidarietà, attraverso i vari dipartimenti che fanno parte della sua organizzazione, possa continuare a promuovere progetti di educazione e formazione alla responsabilità dell'utilizzo del denaro, a partire dalle proprie scuole che formano i ministri di culto, che un giorno si troveranno ad amministrare le finanze di una chiesa. Iniziative di corsi di formazione e applicazione nella gestione del proprio denaro dovrebbero veder coinvolte le scuole pubbliche a partire dalla fascia dei più piccoli. Per la realizzazione di tali progetti è necessaria la collaborazione con le altre associazioni di competenza.

Purtroppo ci rendiamo conto di quanto siano lontani dalla realtà gli ideali finora presentati, davanti ad una società prigioniera dai suoi meccanismi di mercato e consumo, una società che insegue il successo, con l'illusione che sia raggiungibile soltanto attraverso il potente denaro.

Purtroppo possiamo constatare un principio base riguardo all'utilizzo del denaro: esso è diventato non il mezzo di scambio necessario per la sopravvivenza equa degli esseri umani, ma semmai lo strumento di competizione per acquistare potere, e questo

¹³⁰ STRUMENTI. Economia, legalità, criminalità. Studi ricerca. Anno XI, aprile-giugno 2006, *op. cit.*, p. 120.

principio non solo coinvolge i movimenti dei responsabili politici del nostro pianeta terra, ma anche il singolo individuo.

Nella lettera del Nuovo Testamento indirizzata a Timoteo e scritta dall'apostolo Paolo alla ricerca dell'uomo adatto a ricoprire l'incarico di vescovo all'interno della Chiesa, viene considerata una caratteristica necessaria la mancanza di attaccamento al denaro:

“Certa è quest'affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprendibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro” (1 Timoteo 3:1-3).

Sempre nella stessa lettera, l'apostolo tornerà sul tema dell'attaccamento al denaro, ritenendolo radice di ogni specie di mali in contrapposizione all'atteggiamento di chi invece sa vivere e gustare le risorse a disposizione:

“La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo portarne via nulla; ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori” (I Timoteo 6:6-10 Tilc).

Non possiamo sapere se l'apostolo Paolo abbia mai incontrato una vittima di usura, ma ciò che esprime sarebbe stato un ottimo consiglio per un usurato, e riteniamo le sue parole ispirate una fonte di saggezza per chi è chiamato ad essere amministratore di fondi importanti per l'economia, a qualsiasi livello della società, e per chi è chiamato ad amministrare nel piccolo la propria vita.

La nostra ricerca si conclude sostanzialmente con il 2004, cioè con la celebrazione del decennale dell'iniziativa antiusura della chiesa avventista. Non vengono quindi esaminate le vicende ultime che riguardano gli attuali interventi delle associazioni Onlus nel territorio nazionale e la situazione della Fondazione adventum, di cui anche è stata data notizia su “Il Messaggero Avventista” negli ultimi mesi del 2009 e che è stata oggetto di discussione durante l'assemblea amministrativa dell'unione del 2010.

È certo che le decisioni prese sul futuro della Fondazione hanno dovuto fare i conti con i principi che erano alla base di questa esperienza e che, al di là di quei fallimenti umani, restano come imperativi cristiani.

APPENDICE

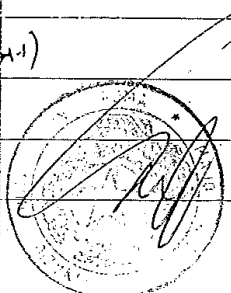
COMUNICATO STAMPA

Oggetto: La Fondazione "Adventum" Onlus inaugura la nuova sede degli uffici, alla presenza del Procuratore della Repubblica a Palermo, Dott. Giancarlo CASELLI

Lunedì 7 giugno 1999 alle ore 11.00, la Fondazione "ADVENTUM - Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura" Onlus ha inaugurato i nuovi uffici di via G. Savonarola n. 39 e ha presentato un resoconto dell'attività svolta negli ultimi anni per combattere e prevenire il fenomeno dell'usura in Italia.

Per l'occasione è stato presente il Procuratore Capo della Repubblica a Palermo, Dott. Giancarlo Caselli, al quale è stato consegnato un riconoscimento. Riconoscimenti sono stati anche consegnati a esponenti dell'arma dei carabinieri, del mondo bancario, giornalistico, associazionistico in difesa dei cittadini. Ricordiamo che la Fondazione "Adventum" è riconosciuta a livello nazionale e che è stata costituita grazie ai fondi dell'otto per mille destinati all'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno. Dal 1998 opera anche con i fondi del Ministero del Tesoro in base all'art. 15 della L. 108/96 (legge sull'usura).

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Repertorio n. 16462	Racc.n. 2861	
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE		
(Artt. 14-16 C.C.)		
"Adventum-Fondo per la solidarietà e l'antiusura"		
che adotta la sigla "Adventum"		
REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno millenovecentonovantasei il giorno quindici		
del mese di febbraio in Roma, nel mio Studio		
- 15 febbraio 1996 -		
		
Davanti a me Dottor GIULIO MAIO, Notaio in Roma, con		
Studio in Via del Corso n. 52, iscritto al Rubro dei		
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-		
tavecchia assistito dalle testimoni Signore:		
- LUZZITELLI SABRINA nata a Roma il 18 ottobre 1969,		
ivi residente, Viale della Vittoria n.3, impiegata;		
- DE TOMA NICOLETTA, nata a Roma il 4 marzo 1968,		
residente in Roma, Via Giulio Pasquati n.34, impie-		
gata.		
Sono presenti i Signori:		
- MAZZA VINCENZO, nato ad ASSORO (EN) il 19/05/47,		
ministro di culto, domiciliato ove infra per la		
carica, sia in proprio che nella qualità di Presi-		
dente e legale rappresentante del comitato esecutivo (1)		
dell'"UNIONE ITALIANA delle CHIESE CRISTIANE AVVEN-		
TISTE del 7° GIORNO", ente riconosciuto con perso-		
		



nalità giuridica dalla legge 22 novembre 1988, n. 516, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 7, iscritta presso il Registro Persone Giuridiche del Tribunale di Roma in data 6 dicembre 1995 al n. 51, C.F. 80421780588; *autovissato al presente atto con 2/1*

e per il solo fine di cui appresso:

- BARBUSCIA IGNAZIO, nato a Mirabella Imbaccari (CT)

il 28 agosto 1954, residente in Roma, Via Peccioli

n. 44, ministro di culto;

- BOGNANDI DORA, nata a Piazza Armerina (EN) il 3

giugno 1949, residente in Roma, Via Peccioli n.

44/A, ministro di culto;

- RIMOLDI TIZIANO, nato a Firenze il 14 luglio 1966,

residente in Roma, Via Peccioli n. 50/A, ministro di

culto;

- BENINI DANIELE, nato a Forlì (FO) il 12 marzo

1957, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via

Franciscanava n. 16, Ministro di Culto;

- DALFINO SALVATORE, nato a Palermo il 19 ottobre

1936, residente in Roma, Via Appia Nuova n. 669,

Ministro di Culto;

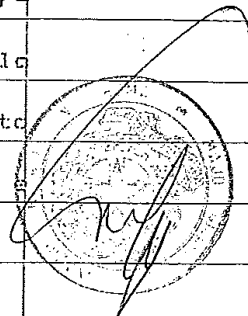
- FORMICHETTI EUGENIO, nato a Rieti il 28 luglio

1944, residente in Rieti, Via Chiesa Nuova n. 29/A,

agente di assicurazione.

Detti componenti, delle cui identità personali,

	qualifica e poteri io Notaio sono certo, alla pre-	
	senza e con l'assistenza delle testimoni mi richie-	
	dono questo atto mediante il quale convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1) E' costituita ai sensi degli artt. 12 e	
	seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata	
	"Adventum-Fondo per la solidarietà e l'antiusura"	
	che adotta la sigla "Adventum", avente sede in Roma,	
	Lungotevere Michelangelo n.7 (C.A.P. 00192).	
	Art. 2) La Fondazione non ha fini di lucro.	
	Fonda le sue attività sul volontariato e persegue i	
	seguenti scopi:	
	- assistere e sostenere chiunque versi in stato di	
	bisogno a causa dell'usura, per rendere operante nel	
	sociale il principio cristiano della solidarietà	
	umana; nonché tutti gli altri scopi di cui all'art.2	
	dello Statuto della Fondazione che viene allegato al	
	presente atto sotto la lettera "B", omissane la	
	lettura per espressa volontà dei comparenti.	
	Art. 3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà	
	la propria attività in conformità e sotto l'osser-	
	vanza delle norme e dell'ordinamento contenuti nello	
	Statuto che è stato allegato al presente atto sotto	
	la lettera "B", per formarne parte integrante e	
	sostanziale.	



		Sono nominati, per il primo triennio, salva diversa
		delibera del Comitato Esecutivo dell'"UNIONE ITALIA-
		NA delle CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE del 7^ GIOR-
		NO", membri del Consiglio d'Amministrazione, con le
		seguenti cariche, i Signori:
		- BARRUSCIA IGNAZIO, nato a Mirabella Imbaccari (CT)
		il 28 agosto 1954 (Presidente);
		- BOGNANDI DORA, nata a Piazza Armerina (EN) il 3
		giugno 1949 (segretario);
		- RIMOLDI TIZIANO, nato a Firenze il 14 luglio 1966
		(tesoriere);
		- MAZZA VINCENZO, nato a Assoro (EN) il 19 maggio
		1947 (membro);
		- DALFINO SALVATORE, nato a Palermo il 19 ottobre
		1936 (membro);
		- BENINI DANIELE, nato a Forlì (FO) il 12 marzo 1957
		(membro);
		- FORMICHETTI EUGENIO, nato a Rieti il 28 luglio
		1944 (membro);
		i quali, come sopra costituiti, dichiarano di accet-
		tare la carica a loro conferite e che nei loro con-
		fronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità.
		Art. 4) Il patrimonio è costituito dai contributi e
		offerte dei privati, Enti o Società, e da quant'al-
		tro contemplato all'art.9 dell'allegato Statuto e

Allegato "A" all'atto

rep. n. 16762

rao. n. 2861

VERBALE N. 32



71

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore nove e trenta si è riunito presso la sede legale di Roma, Lungotevere Michelangelo 7, il Comitato Esecutivo dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Adventista del 7° Giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Costituzione della Fondazione "Adventum, fondo per la solidarietà e l'antiusura", relativo statuto e richiesta di riconoscimento da parte delle autorità competenti.

2. Dotazione della Fondazione di L. 500.000.000 (cinquecento milioni).

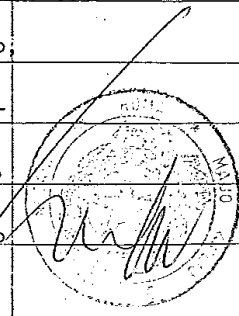
3. Delega al Presidente della nomina del primo Consiglio di Amministrazione.



Sono presenti: Vincenzo Mazza, Presidente; Daniele Benini, Segretario; Salvatore Dalfino, Tesoriere; Vincenzo Annunziata, Paolo Benini, Corrado Cozzi, Evangelisti Franco di Guerrino, Calogero Furnari, Alvaro Lautizi, Gaetano Pispisa, Vincenzo Paolo Caputo. Assenti: Maurizio Ciaravino, Evangelisti Franco di Ivo, Vittorio Fantoni, Grazia Maria Fernandez, Beatrice Brocadello, Mirella Di Silvestre.



1. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Comitato Esecutivo, vista l'importanza dell'iniziativa a carattere sociale e umanitario, delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente, Vincenzo Mazza, di costituire la Fondazione "Adventum, fondo



100 72		
	per la solidarietà e l'antiusura" con facoltà di stabilire	
	ogni clausola statutaria, di depositare relativo statuto e	
	di far richiesta all'autorità competente di concedere il rico-	
	noscimento.	
	2. Il Comitato delibera altresì di dotare la Fondazione	
	"Adventum" della somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni)	
	depositata sul conto corrente bancario n. 204128/17, intestato	
	all'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°	
	Giorno, presso la Cassa di Risparmio di Perugia, agenzia di	
	Roma.	
	3. Si delega il Presidente di nominare il primo Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione.	
	Il Presidente accetta il mandato e, non essendovi altro da	
	deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 10.30, previa	
	lettura ed approvazione del presente verbale.	
	il Presidente	il Segretario
	<i>Alfredo Neri</i>	<i>Giulio Majò</i>
	Repertorio n. 16.761	
	ESTRATTO AUTENTICO	
	Io sottoscritto Dottor GIULIO MAJÒ, Notaio in Roma,	
	con studio in Via del Corso n. 52, iscritto al Ruolo	
	dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e	

Civitavecchia

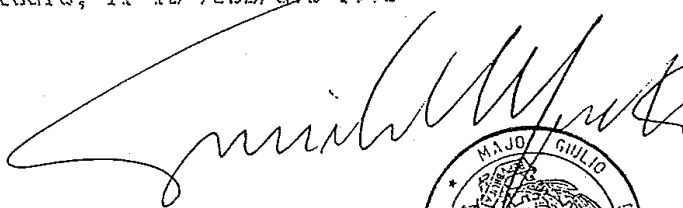
CERTIFICO

che quanto qui riprodotto è conforme al contenuto delle pagine n.71 (settantuno) e 72 (settantadue) del Libro Verbali del Comitato Esecutivo della:

- "UNIONE ITALIANA delle CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE del 7° GIORNO", ente riconosciuto con personalità giuridica dalla legge 22 novembre 1988, n. 516, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 7, iscritta presso il Registro Persone Giuridiche del Tribunale di Roma in data 6 dicembre 1995 al n.51, C.F.80421780588.

Detto libro è bollato e vidimato inizialmente ai sensi di Legge dal Notaio Antonella Piccinetti, di Roma, in data 22 dicembre 1989, rep. n.4205.

Roma, nel mio Studio, il 15 febbraio 1996



Art. 6) Imposte e spese del presente atto, imposte e
spese relative alla costituzione della fondazione,
annesse e dipendenti, sono assunte dalla succitata
"UNIONE ITALIANA delle CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
del 7° GIORNO", espressamente richiamandosi ai fini
della agevolazioni fiscali le disposizioni del-
l'art. 3 del D.L.vo 31/10/1990 n. 346.

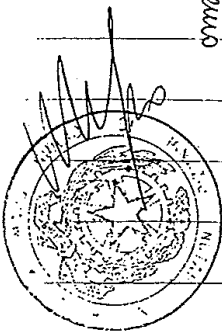
- 1) cancella le tre parole: "del comitato esecutivo";
2) delibera del comitato Esecutivo del suddetto Ente in data 25/1/1986
che in esatto la mettita autenticata e legalmente allegata al presente
atto sotto la lettera "A" emendare la lettura per esplicita volontà dei
componenti";
3) "sospensiva";

tre portille

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e
ne ho dato lettura alla presenza delle testimoni ai
componenti che da me interpellati lo hanno in tutto
confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e completato di
mio pugno occupa cinque pagine e parte di questa
sesta di due fogli.

Ricevuto e accettato N. a.
Ignazio Bonfante
Piero Bogneri
Leopoldo Rimoldi



Dei Coni
Industria
Lione

Luigi
Sobino
Tegoni

Luigi
Sobino
Tegoni

Luigi
Sobino
Tegoni

Bassi Don

Philippe Sabatini

Cecilio Procesi

Gennaro Zengeni

di Sabatini Sabatini - Tene

di Tene Sabatini Tene

[Handwritten signature]



Cecilio Procesi
Philippe Sabatini
Gennaro Zengeni
di Sabatini Sabatini
di Tene Sabatini Tene

Registrato a Roma, atti PUBB. II 6/3/96

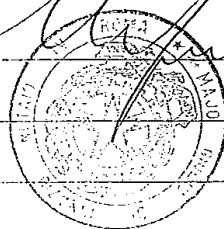
con numerazione in corso di attribuzione.

Copia fotostatica conforme all'originale firmato
ai sensi di legge, su fogli DECE
per uso DI PARTE

Roma II, - 2 APRILE 1996



[Handwritten signature]



STATUTO DELLA FONDAZIONE

Allegato " E " all'atto

rep. n. 18.984 #

rec. n. 3608 #

STATUTO FONDAZIONE "ADVENTUM" ONLUS

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata «"Adventum - Fondo per la solidarietà e l'antiusura" organizzazione non lucrativa di utilità sociale» che adotta la sigla «"Adventum" Onlus».

La Fondazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La sede è in Roma; Via Girolamo Savonarola n.39.

Art. 2 - Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopi di lucro.

La Fondazione fonda le sue attività sul volontariato e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali quali :

- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno a causa dell'usura, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana;
- aiutare a prevenire i danni sociali dell'usura ;
- aiutare i giovani a trovare un'occupazione nel mondo del lavoro ;
- aiutare coloro che lavorano ma che attraversano gravi difficoltà economiche ;
- intervenire in casi di disastri in favore di coloro che subiscono danni per ripristinare, nel più breve tempo possibile, la loro attività ;
- attuare iniziative nel campo sociale, assistenziale, umanitario e culturale ;
- informare attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni e ogni altra attività atta a far conoscere e combattere l'usura, la miseria, la povertà per valorizzare la dignità umana.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle qui sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Modalità operative

La Fondazione, al fine di raggiungere i suddetti scopi, potrà eventualmente prestare idonee garanzie, facilitare la concessione di credito da parte di banche, società finanziarie e simili, sulla base dei seguenti criteri di meritevolezza;

- effettivo stato di bisogno del richiedente ;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno ;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale ;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura ;

e previa valutazione e deliberazione a maggioranza della "Commissione per la concessione dei prestiti" composta da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Detta Commissione delibera secondo le seguenti modalità :

- colloquio preliminare con i richiedenti ;
- esame delle schede di rilevazione dati e dei documenti relativi ;
- sussistenza dei requisiti di meritevolezza.

La Fondazione potrà attribuire direttamente somme di denaro sotto forma di prestiti senza interessi, sussidi, contributi, o ogni altra forma di sostegno economico.

La Fondazione può, per raggiungere i suoi scopi statuari, collaborare con altre organizzazioni similari che operano contro l'usura e per fare del bene. Può collaborare con altre organizzazioni

Luciano - Teste
Poli - Tare
Di

Salvo

Buini

Correa

Bonfina



non governative, con Enti e associazioni regionali, nazionali e internazionali.
Inoltre collaborerà con i pubblici poteri e con organismi internazionali per la realizzazione dei suddetti scopi.

Art. 4 - Titolarità

La Fondazione «“Adventum” Onlus» è fondata dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, ente ecclesiastico riconosciuto con legge 516/88.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

La Fondazione, occorrendo e a suo insindacabile giudizio potrà altresì designare il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 6 - Reggenza - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati dal Comitato Esecutivo dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

Durano in carica un triennio e comunque fino alla loro sostituzione ; essi sono rieleggibili.

In caso di decadenza di un consigliere per decesso, dimissioni o indegnità, il sostituto sarà nominato dal Comitato Esecutivo dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

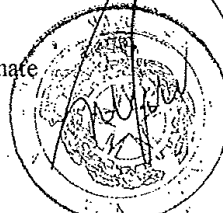
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ;

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su domanda motivata da almeno tre membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- coordinare lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- elaborare il piano triennale di attività;
- approvare, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il mese di giugno, il bilancio consuntivo da cui risulti la situazione patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione dell'esercizio precedente ;
- gestire i beni della Fondazione;
- emanare regolamenti interni;
- nominare la "Commissione per la concessione dei prestiti" ;
- nominare, se lo riterrà opportuno, il Collegio dei Revisori ;
- istituire, se lo riterrà opportuno, la categoria degli "Amici promotori della Fondazione" che sono coloro che ne condividono gli scopi e la sostengono; tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e deliberativo;
- nominare, se lo riterrà opportuno, un Comitato d'onore;
- fissare le linee programmatiche della Fondazione;
- costituire, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e commissioni a cui delegare determinate



Luciano - Forte
Fiori - Forte

M

Calisto

Bianchi

Roberto

Barbara

funzioni;

- attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportuno per la realizzazione dei propri scopi statuari.

Art. 7 - Legale rappresentanza - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente deve essere cittadino italiano.

In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente compie i doveri pertinenti alla sua carica e dirige le attività della Fondazione nel rispetto degli scopi statuari e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene delegato a compiere quanto necessario per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'Autorità competente e ad apportare al seguente atto tutte quelle modifiche che fossero necessarie o richieste dall'autorità competente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Segretario, e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere.

Art. 8 - Segretario

Il Segretario redige i rapporti della seduta del Consiglio di Amministrazione e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica, curando, in particolare, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale e amministra il denaro conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione, curando, in particolare, la gestione del personale. Egli redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 10 - Mezzi finanziari e patrimoniali

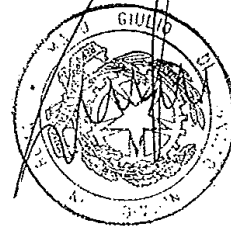
I mezzi finanziari e patrimoniali per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto sono costituiti da:

- la dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione che è di L. 500.000.000 (cinquecento milioni) attualmente depositata sul conto corrente n°. 204128/17 presso la Cassa di Risparmio di Perugia. Tale somma è stata donata dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno. In caso di mancato riconoscimento, entro tre anni da oggi l'intera somma sarà ridata al donante;
- contributi e offerte di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private, della Comunità Europea;
- rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi da organismi nazionali e internazionali;
- beni mobili, immobili, donazioni, eredità, legati che potranno pervenire alla Fondazione in qualunque momento.

Per nessuna ragione si possono rivendicare le comproprietà del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari, le S.I.M. (Società di Intermediazione Mobiliare) e gli uffici postali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Bilancio consuntivo e preventivo



Luciano - Poggi

Poggi - Tori

Am

Chalino

Dini

Genova

Barbieri

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Tesoriere redige il bilancio consuntivo da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Tesoriere redige il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Avanzi di gestione

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Certificazione dei bilanci

La certificazione dei bilanci della Fondazione verrà affidata ad una società all'uopo autorizzata che, a mezzo dei propri revisori dei conti, curerà ogni incombente.

Art. 14 - Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere cambiato su voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione e dopo aver ottenuto il benestare definitivo dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

Art. 15 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

In caso di estinzione o di suo scioglimento per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo, dopo la completa soddisfazione degli obblighi e oneri assunti, all'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno o ad altre Onlus ad essa collegate o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Riferimento a normative vigenti

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Agnesio Berlusconi
Giuseppe Rossi
Elina Demme
Valerio Feltrin

Valerio Rossi
Elina Peller-Tone
Luciano Antonio - Teste



DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DI EREZIONE IN ENTE MORALE

MODULARIO
INTERNO - 142

MOD. 3 U.C.O.



Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza in data 15 maggio 1996 con la quale il pastore Vincenzo Mazza, nella sua qualità di presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento della Fondazione "Adventum - Fondo per la solidarietà e l'antiusura", con sede in Roma, costituita con atto pubblico del 15 marzo 1996, numero di repertorio 16762/2861, a rogito del dott. Giulio Majo, notaio in Roma;

Considerato che la summenzionata Fondazione si propone di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno a causa dell'usura, per rendere operante nel sociale il principio della solidarietà umana, di prevenire i danni sociali dell'usura, di aiutare i giovani a trovare un'occupazione nel mondo del lavoro e sostenere coloro che lavorano e che attraversano gravi difficoltà economiche;

Accertato che il patrimonio in dotazione all'Ente è idoneo al perseguimento delle finalità istituzionali;

Visti gli atti tutti esibiti a corredo dell'istanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il nuovo statuto, redatto a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con parere del 30 ottobre 1996 n. 2335/96, composto da 13 articoli ed allegato all'atto pubblico del 9 dicembre 1996, numero di repertorio 17457/3121, a ministero del prefato notaio dott. Giulio Majo;

Visti l'art. 12 del codice civile e l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

DECRETA

Art. 1

La Fondazione "Adventum - Fondo per la solidarietà e l'antiusura", con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2

E' approvato lo statuto allegato al citato atto pubblico del 9 dicembre 1996 e composto da 13 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

COLLAANDO E SECCA NELLO STATO - 4



Roma, 16 DIC. 1996

P. c. c.

Il funzionario incaricato

PER IL MINISTRO

Il Sottosegretario di Stato

(Abbate)

INTESA DELLA CHIESA AVVENTISTA CON LO STATO

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 283 del 2 dicembre 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 1988

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 107

LEGGE 22 novembre 1988, n. 516.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.**

LEGGE 22 novembre 1988, n. 516.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 3.

1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.

Art. 5.

1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Art. 6.

1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Art. 7.

1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Art. 8.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 9.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Art. 10.

1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Art. 11.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 12.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Art. 13.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Art. 14.

1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Art. 15.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Art. 16.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Art. 17.

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.
4. Si considerano giustificabile le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Art. 18.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
4. Il nullaosta, oltre a indicare che fa celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 19.

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

Art. 20.

1. I trasferimenti di beni immobili incorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.

Art. 21.

1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

Art. 22.

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 23.

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 24.

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Art. 25.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 26.

1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 27.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 28.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 29.

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 30.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 31.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Art. 32.

1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
4. L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 33.

1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
 - a. il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
 - b. l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;
 - c. gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

Art. 34.

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

Art. 35

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 36.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 37.

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova

intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 38.

1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle chiese cristiane del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI

INTESA PRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA
DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e L'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa; convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1830):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 5 novembre 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 gennaio 1988, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 2 marzo 1988.

Relazione scritta annunciata il 15 aprile 1988 (atto n. 1830/A - relatore ori. LABRIOLA).

Esaminato in aula il 16 maggio 1988; 1° giugno 1988 e approvato il 2 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1096):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 giugno 1988, con pareri delle commissioni 2^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 10^a, 11^a, 12^a e 13^a.

Esaminato della 1^a commissione il 20 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 1096/A - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 9 novembre 1988.

GUIDA ALL'ATTIVITA' DI ASCOLTO, ALLA PREPARAZIONE DELLA PRATICA E ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI.

Per meglio favorire l'attività degli operatori il CdA in data 4 luglio 2007 vota questo documento come traccia maestra di lavoro per l'espletamento delle funzioni della Fondazione.

Paragrafo 1

SCOPI E FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.

L'Ufficio della Fondazione, nell'esercizio della sua missione, svolge la sua attività in risposta agli scopi e alle finalità presentate nell'art. 2 dello Statuto.

I criteri di selezione rispondono a quelli dell'articolo sopra citato:

- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno a causa dell'usura, per rendere operante nel sociale i principi cristiani della solidarietà umana;
- aiutare a prevenire i danni sociali dell'usura;
- aiutare i giovani a trovare un'occupazione nel mondo del lavoro;
- aiutare coloro che lavorano, ma che attraversano gravi difficoltà economiche;
- intervenire in casi di disastri in favore di coloro che subiscono danni per ripristinare, nel più breve tempo possibile, la loro attività;

Gli operatori si possono confrontare ad esigenze diverse da quelle presentate dall'articolo 2, casi particolari ed eccezionali, che vengono esaminati di volta in volta.

MODALITÀ OPERATIVE

Come recita l'art. 3: "la Fondazione, al fine di raggiungere i suddetti scopi, potrà eventualmente prestare idonee garanzie, facilitare la concessione di credito da parte di banche, società finanziarie e simili, sulla base dei seguenti criteri di meritevolezza:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito e alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

Paragrafo 2

Sulla base degli SCOPI E FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ e delle MODALITÀ OPERATIVE, l'attività della Fondazione si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1 - PRIMO COLLOQUIO.

L'operatore, facendo riferimento agli scopi e alle finalità, può determinare e decidere il proseguo dell'istruttoria:

- a. individuando e definendo se la richiesta corrisponde alle finalità della Fondazione;
- b. determinando e riconoscendo se il contributo richiesto risponde ai regolamenti e alle possibilità finanziarie della Fondazione.

FASE 2 - SELEZIONE FORMALE.

Il richiedente compila la Scheda rilevazione dati e presenta la documentazione necessaria per sé e per i garanti, come dall'Elenco dei documenti necessari (vedi allegato).

Gli operatori esaminano i documenti acquisiti, in assenza di uno di quelli richiesti la pratica non è valida per la fase successiva presso la CCP (Commissione per la Concessione dei prestiti).

L'operatore, in questa fase e in caso di situazioni debitorie impellenti e precarie, verificata la fattibilità del finanziamento può accogliere la richiesta di un anticipo sul prestito, concordandolo almeno con il Tesoriere e il Direttore, anche prima di presentare la pratica alla C.C.P., tale anticipo non può superare il 25% del contributo richiesto.

FASE 3 - DELIBERA DELLA COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI. (C.C.P.)

Il parere finale sarà deciso dalla C.C.P. a cui almeno un operatore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto.

L'importo massimo di ogni singolo special prestito concedibile è di € 25.000,00.

Necessità superiori possono essere valutate dalla C.C.P.

FASE 4 - ISTRUTTORIA DELLA BANCA ED EROGAZIONE.

Dopo che la C.C.P. ha deliberato, in attesa che la banca istruisca la pratica ed esegua il finanziamento, in caso di evidente urgenza la Fondazione può erogare un anticipo fino a un massimo del 75 % previa approvazione congiunta del Presidente, del tesoriere e del direttore.

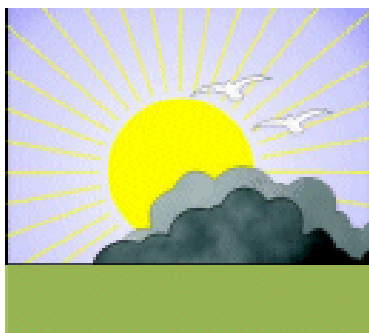
FASE 5

A seguito della delibera la Fondazione può intervenire direttamente con i creditori dell' "assistito" per negoziare il "saldo a stralcio". La fondazione darà disposizione alla banca affinché per conto dell'assistito provveda a fare le operazioni richieste. L'ufficio seguirà regolarmente i versamenti del "cliente" per pagare il prestito e in caso di insolvenza metterà in essere le azioni necessarie per il recupero fino ad una possibile azione legale.

FASE 6

Il ruolo della Fondazione può e deve andare oltre questo sostegno finanziario. Gli operatori si faranno carico nel corso dei vari incontri, di motivare, informare l'assistito per una gestione più "avveduta del denaro".

LOGO DELLA FONDAZIONE ADVENTUM ONLUS



SCHEDA TELECOM



BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, Città Nuova, Roma 1999.
2. AA.VV., *Educare all'uso responsabile del denaro. La comunità cristiana di fronte al fenomeno dell'usura*, Dehoniane, Roma 2005.
3. AA.VV., *ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO*, vol. XLV, Giuffrè, Milano 1992.
4. AA.VV., *Enciclopedia Europea*, vol.11, Garzanti, Milano 1981.
5. AA.VV., *L'Enciclopedia*, vol. 20, Grandi Opere di Cultura UTET, La biblioteca di Repubblica, Novara 2003.
6. AA.VV., *L'Enciclopedia dell'Economia*, De Agostini, Novara 1998.
7. AA.VV. *L'usura, economia società e istituzioni. Una riflessione a più voci*, SEI, Torino 1997.
8. AA.VV., *Manuale di Chiesa*, Edizioni ADV, Impruneta 2006.
9. ADICONSUM, *Analisi del fenomeno del sovrindebitamento: quali prospettive per una legge in Italia*, Atti del seminario, giovedì 25 gennaio 2001, Roma.
10. *Adventist mission facing the 21st century: a reader* in Hugh I. Dunton / Baldur Ed. Pfeiffer / Borge Schantz (Eds.), Frankfurt-am-Main, Peter Lang, Bern, New York, Paris, 1990.
11. ARMELISASSO F., *Aspetti problematici del delitto di usura*, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, 2003 (Tesi non pubblicata).
12. BARBUSCIA I., *Decennale della Fondazione Adventum Onlus "Fondo per la solidarietà e l'Antiusura"*, a cura di BOGNANDI D., Roma 2006 (opera non pubblicata).
13. BARTHET B., *S'enrichir en dormant. L'argent et les religions*, Desclée de Brouwer, Paris 1988.
14. BICCHIERAI G., *Il mondo degli affari e la morale*, Morcelliana, Brescia 1935.
15. BOSCHI B.G., *Esodo*, Paoline, Roma 1980.
16. CAMERON EARL P., *Evangelism and social involvement. Not either/or both*, in «Ministry», October 2000.
17. CENTRO ORIENTAMENTO PASTORALE (a cura di), *Educare all'uso responsabile del denaro. La comunità cristiana di fronte al fenomeno dell'usura*, Dehoniane, Roma 1995.

18. CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA LEGALITA' E CRIMINALITA' ECONOMICA, *L'usura tra vecchi carnefici e nuovi mercati*, Confesercenti, Sos Impresa, Roma 26 luglio 2002.
19. CHILDS B.S., *Il libro dell'Esodo. Commentario critico teologico*, Piemme, Casale Monferrato 1995.
20. CNEL, Osservatorio socio economico sulla criminalità, *"Manuale di difesa" contro l'usura e l'estorsione*, Editing Daniele Adamo, Roma 2000.
21. COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA (a cura di), *Relazione sull'attività svolta nell'anno 2003*, Ufficio Territoriale del Governo di Roma 2004.
22. COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, *Prima relazione del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura*, Roma settembre 1999.
23. COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI E SIMILARI, SPORTELLO PER LA SCUOLA E IL VOLONTARIATO, *Conoscere le mafie. Costruire legalità*, Camera dei deputati, Roma 2000.
24. CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. *L'usura questa sconosciuta. Dai casi concreti alle proposte per prevenirla*. Seminario di studio, SEI, Torino 1997.
25. Coscienza e libertà, Atti del simposio "l'anno del Jovél". Il giubileo: una sfida per un mondo più giusto, 2000, n. 34.
26. DALLE MOLLE L., *Il contratto di cambio nei moralisti. Dal secolo XIII alla metà del secolo XVII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1954.
27. DEGANO E., "Usura", in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 12, Sansoni, Firenze 1954.
28. DI CRISTOFORO LONGO G. (a cura di), *Per un uso responsabile del denaro*, (Comune di Roma) C. Lindbergh & P., Roma 2003.
29. DOVERE U. *Chiesa e denaro*, San Paolo, Torino 2004.
30. DRIGANI A., *L'ingiusto guadagno*, Cooperativa Firenze 2000, Firenze 1997.
31. FONDAZIONE ADVENTUM, *Documentazione sull'usura. Manuale n. 1*, Fondo per la solidarietà e l'Antiusura, Lgtv Michelangelo, 7 00192 Roma (opera non pubblicata).

32. FONDAZIONE ADVENTUM, *Documentazione sull'usura. Manuale n. 2*, Fondo per la solidarietà e l'Antiusura, Lgtv Michelangelo, 7 00192 Roma (opera non pubblicata).
33. FUCHS E., *L'etica protestante. Storie e sfide*, Dehoniane, Bologna 1995.
34. GATTI G., MORANTE G., *La disumana ricchezza. Usura: morale e pastorale*, Vivere In, Roma 1996.
35. GELPI R.M., JULIEN-LABRUYERE F., *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Il Mulino, Bologna 1994.
36. GENERAL CONFERENCE, Working Policy, 2001-2002, *Mission statement of the SDA church*, A 05 10.
37. GEPPINO F., BUSA' L. (a cura di), *Progetto dalla scuola alla città. Educazione all'uso responsabile del denaro*, in «Primo Quaderno», Centro di documentazione e ricerca Onlus, Napoli 1988.
38. GIACCHERO M., *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, in "Atti del IV Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana", Perugia 1981.
39. GRASSO T., (a cura di), *Antiracket. Le associazioni, le denunce, i processi. 1990/97*, in «Quaderni», Anno 4 -n. 3/97, Edizioni Commercio, Roma.
40. GRASSO T., *Manuale antiusura. Per un uso responsabile del denaro*, Edizioni Commercio, Roma 1998.
41. GRASSO T., VARANO A., *'U Pizzu. L'Italia del racket e dell'usura*, Baldini & Castoldi, Milano 2002.
42. HERSANT G., *Cinquanta parole chiavi della scienza economica*, Ed. Paoline, Roma 1974.
43. LACONI M., *Deuteronomio*, Ed. Paoline, Roma 1981.
44. LE GOFF J., *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Mondadori, Milano 1992.
45. LONG E., "evangelizzazione" in Dipartimento delle attività laiche e del Centro di documentazione dell'UICCA (a cura di), *Dizionario di dottrine bibliche*, AdV, Firenze 1990.
46. MARTUCCI I., "Usura: moltiplicatore del circuito criminale" in «Economia, società e istituzioni», Anno XII/ n. 2 Maggio - Agosto 2000.
47. McGRATH A.E., *Giovanni Calvino. Il riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Claudiana, Torino 1991.

48. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Il rischio dell'usura nelle province italiane*, (a cura di) L. Dalla Pellegrina, G. Macis, M. Manera, D. Masciandro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (S.d.n.l).
49. MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSARIO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, 1° Conferenza nazionale contro l'usura e l'estorsione, *L'interesse, l'usura, le banche*, in “”, Intervento del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, Roma, 16 Gennaio 2001.
50. MONTI G., *L'usura che cos'è, come difendersi*, Ediesse, Roma 1995.
51. NELSON B., *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Sansoni, Firenze 1967.
52. NOTH M., *Esodo*, Paideia, Brescia 1977.
53. NOVO DIGESTO ITALIANO, vol. XII, p. 2°, Utet, Torino 1940.
54. NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, vol. XX, Utet, Torino 1975.
55. NUCCIO O., *Il pensiero economico italiano*, vol. I, Sassari, 1992.
56. PENNA A. (a cura di) *Deuteronomio*, Marietti, Roma 1976
57. PETRELLI V.M., *Usura e usurai*, Novimedia, 1995.
58. RAGAZZINI G., RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, Clueb, Bologna 1995.
59. RASTRELLI M., *L'antiusura innanzitutto come cultura*, (progetto dalla scuola alla città), *Elementi di analisi e riflessione sull'usura. Suggerimento e percorsi didattici*, in «Primo quaderno», Centro di documentazione e ricerca Onlus, Napoli 1988
60. RASTRELLI M., GAETA S., *Usura. Per una cultura antidebito*, San Paolo, Milano 1998.
61. ROSSI L., VALSECCHI A. (a cura di), *Dizionario enciclopedico di teologia morale*, Paoline, Roma 1976.
62. SALUTATI L., *L'attuale configurazione del sistema economico-finanziario mondiale e il debito internazionale dei paesi in via di sviluppo: causa effetto di una economia impostata su base “istituzionalmente usuraria”*, Pontificia Universitas Lateranensis, Academia Alfonsiana (Institutum Superius Theologiae Moralis, Roma 2001.
63. SARACINI E., *Breve storia degli Ebrei e dell'Antisemitismo*, Mondadori, Milano 1977.
64. *Strumenti. Economia Legalità Criminalità. Studi e ricerche*, “L'andamento della criminalità negli anni novanta”, Anno 4 Marzo-Giugno 2001, Edizioni Commercio, Roma.

65. *Strumenti. Economia Legalità Criminalità. Studi e ricerche*, CICONTE E., “Estorsioni ed usura a Milano e in Lombardia”, anno 3 ottobre 2000, Edizioni Commercio, Roma.
66. *Strumenti. Economia Legalità Criminalità. Studi e ricerche*, a cura di CAVALCANTI P., “Ambulatorio antiusura, un’esperienza di aiuto alle vittime”, Anno 1 dicembre 1998, Edizioni Commercio, Roma.
67. *Strumenti. Economia, Legalità, Criminalità. Studi e ricerche*, MANCINI D., SAVARESE R., “Debitori e protestati. Per una politica di prevenzione dell’usura”, Anno 2 marzo 1999, Edizioni Commercio, Roma.
68. *Strumenti. Economia, legalità, criminalità. Studi e ricerche*. BUSA’ L., La ROCCA B., *L’usura, le usure. “Tempi modi e luoghi di un fenomeno antico e moderno”*, Anno XI, aprile-giugno 2006.
69. VON RAD G., *Deuteronomio*, Paideia, Brescia 1979.
70. WEBER M., *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Firenze 1977.
71. WHITE E.G., *Consigli sull’economato cristiano*, Impruneta, Edizioni ADV, 1994.

Siti internet visitati

Cfr. www.villaggioglobale.it, Tesi di laurea discussa alla facoltà di Giurisprudenza di Napoli dalla dottoressa Daniela Capone, sul tema: “*Profili dell’usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare*”, visitato il 08/06/2005.

EURISPES, *Due milioni di famiglie e 120 mila commercianti nella morsa dell’usura*, 19/12/2000, ora in H:\USURA\VITA non profit online [ARTICOLO Due milioni di famiglie e 120 mila commercianti nella morsa dell’usura].htm, visitato il 21/06/2005.

MARTELLO S., *I fenomeni del sovraindebitamento e dell’usura. Brevi cenni giuridici e riflessioni sociali*, www.diritto.it/articoli/penale/martello 1, visitato il 14/ 06/ 2005

BARBUSCIA I., “Relazione dell’utilizzo dei fondi dell’Otto per mille dell’I.r.p.e.f.”, in www.avventisti.it, , visitato il 26/06/2005.
www.adraitalia.org, visitato il 26/06/2005

RIMOLDI T., *L’intesa con la Chiesa avventista del 7° giorno* (febbraio 2004), pp. 3-5, in [www. olir. it](http://www.olir.it), visitato il 26/06/05.